



ECO & GEO TECHNICAL SERVICE SRL

Servizi e Consulenza Tecnico-Ambientale
Sistemi di Gestione Aziendali UNI-EN-ISO
Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi
Formazione Professionale

Piazza Caduti Civili di Guerra n°1 — 84123 — Salerno P.IVA: 04530200650

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI BUCCINO

INTERVENTO PROGETTUALE PROPOSTO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

redatto ai sensi degli artt. 23-26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

SIA 01

QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PROPONENTE

BUONECO SRL

Sede Legale: Via Nunziante n°30 – 84087 – Sarno (SA)
Impianto: Zona ASI Salerno Lotto 18 – 84021 – Buccino (SA)
P.IVA: 05164840653

IL TECNICO	IL PROPONENTE
<p>Dott. Ing. Giuseppe Vitale</p> 	<p>per presa visione</p> <p>BUONECO S.r.l. Via Nunziante 30 - 84087 SARNO (SA) Partita I.V.A. 0516484 065 3 E-mail: buonecosrl@gmail.com</p> 

STATO ELABORATO	
Revisione N°	01
Data Emissione	25.01.2017

INDICE ELABORATO

ARCHITETTURA STUDIO IMPATTO AMBIENTALE	pag. 002
DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO PROGETTUALE	pag. 004
QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	pag. 006
○ <i>Metodologia di Lavoro;</i>	pag. 006
QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO	pag. 010
LA PIANIFICAZIONE GENERALE	pag. 014
○ <i>Il Piano Territoriale Regionale della Campania;</i>	pag. 014
○ <i>Linee Guida Regionali per la Pianificazione Paesaggistica;</i>	pag. 024
○ <i>Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;</i>	pag. 026
○ <i>Il Piano Urbanistico Comunale;</i>	pag. 036
LA PIANIFICAZIONE SEPARATA	pag. 039
○ <i>Norme Attuazione Disciplina Europea e Nazionale in Materia di Rifiuti;</i>	pag. 039
○ <i>Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania;</i>	pag. 041
○ <i>Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania;</i>	pag. 061
○ <i>Il Piano Regionale di Bonifica della Campania;</i>	pag. 089
○ <i>Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento Qualità dell'Aria;</i>	pag. 093
○ <i>Il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;</i>	pag. 100
○ <i>Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico;</i>	pag. 102
○ <i>Vincoli di Tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici;</i>	pag. 109
○ <i>Vincoli di Tutela delle Zone Protette Speciali;</i>	pag. 114
VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	pag. 117

ARCHITETTURA STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

A premessa dell'impostazione metodologica sulla base della quale è stato sviluppato il lavoro, si ritiene necessario, in questa sede, dare preliminarmente conto della scelta di natura espositiva che ha interessato l'architettura dell'intero Studio di Impatto Ambientale (SIA), consistita nell'adozione di una struttura per quadri di riferimento.

Occorre altresì sottolineare che detta scelta non conduce ad alcuno scostamento in termini di contenuti ed informazioni fornite, rispetto a quanto disposto sia dalla normativa nazionale che regionale, che individua i contenuti del SIA.

A fronte di tale scelta, che come detto afferisce unicamente alle modalità espositive, il SIA è stato strutturato negli elaborati tecnici di seguito riportati:

- **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**: all'interno del quale sono descritte le relazioni del progetto con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;
- **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**: volto a dare conto degli aspetti di seguito rappresentati:
 - ☑ caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - ☑ principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - ☑ valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali ad esempio inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, luce, calore, radiazione, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
 - ☑ descrizione delle scelte tecniche individuate, in relazione all'obiettivo di prevenire le emissioni degli impianti e di ridurre l'utilizzo delle risorse naturali;
 - ☑ principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, nonché comparazione delle alternative prese in esame con il progetto proposto;
 - ☑ misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare gli eventuali rilevanti impatti negativi dell'intervento progettuale proposto sull'ambiente;

- **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:** all'interno del quale sono presenti:
 - ☑ descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante da parte del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché al patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori;
 - ☑ descrizione del metodo di valutazione previsionale utilizzato per la valutazione degli impatti sull'ambiente;
 - ☑ descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente dovuti:
 - ✚ all'esistenza del progetto;
 - ✚ all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - ✚ all'emissione di inquinanti;
 - ✚ alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
 - ☑ descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
- **SINTESI NON TECNICA:** equivalente nella sua finalità e nella forma al riassunto non tecnico delle informazioni fornite sulla base degli elementi precedenti;

I contenuti sopra elencati sono restituiti attraverso elaborati testuali, rappresentati dalle tre relazioni generali riferite a ciascuno degli altrettanti quadri di riferimento e dai documenti specialistici ad essi allegati, nonché mediante elaborati grafici, anch'essi organizzati per quadri.

DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO PROGETTUALE

La “**BUONECO SRL**”, con sede legale in Sarno (SA) alla via Nunziante n°30, nella persona del Sig. Buonaiuto Gaetano nato a Sarno (SA) il 28.01.1978 quale suo legale rappresentante pro-tempore, ha inoltrato all’Autorità Competente, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la realizzazione di una piattaforma di trattamento rifiuti che si pone quale finalità lavorativa la produzione di ammendante compostato misto, così come definito dal D.Lgs. 75/2010, nel da localizzarsi nel Comune di Buccino (SA) al Lotto 18 del Consorzio ASI di Salerno nell’ambito dell’Agglomerato Industriale di Buccino (SA)

Nel dettaglio, l’intervento progettuale oggetto del presente SIA, riguarderà la realizzazione di una piattaforma di trattamento rifiuti che si pone quale finalità lavorativa la produzione di ammendante compostato misto attraverso un processo di trasformazione biologico di tipo aerobico da espletarsi sui rifiuti a matrice organica provenienti: dalla frazione umida differenziata da RSU; da attività agro-industriali; da allevamenti zootecnici e industrie di trasformazione alimentare; da industrie di fabbricazione di manufatti in legno non impregnato; dalla manutenzione del verde ornamentale; da impianti di depurazione civile e dell’industria alimentare.

Pertanto, nella costruenda piattaforma si intendono espletare le operazioni di recupero di seguito riportate e codificate così come indicato dall’allegato (C) alla Parte IV del D.Lgs. n°152/06 e smi:

- operazione di messa in riserva **[R13]**, intesa quale mera operazione di accumulo e conservazione del rifiuto tal quale;
- operazione di recupero effettivo ed oggettivo delle sostanze organiche per l’ottenimento di ammendanti compostati misti conformi al D.Lgs. n°217/06 e smi **[R3]**;

Tale tipologia di intervento progettuale, ai sensi della DGRC n°1641/2009 recante l’approvazione delle “Disposizioni in Materia di Valutazione d’Impatto Ambientale” con l’associato regolamento n°2/2010 emanato con DPGRC n°10/2010, considerate le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti con le relative quantità giornaliere che ivi si dovranno gestire, risulta essere passibile di preliminare verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto. Ciò nonostante, considerata la notevole capacità di trattamento rifiuti che avrà la costruenda piattaforma, il proponente congiuntamente al tecnico progettista ha ritenuto opportuno assoggettare direttamente l’intervento in questione alla

procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di fornire uno studio più approfondito rispetto ad uno screening preliminare.

Contestualmente, è possibile anche affermare che l'intervento progettuale oggetto del presente studio è anche passibile, ai sensi dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e smi, di Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto l'attività di trattamento rifiuti proposta (trattamento biologico con capacità superiore alle 75 tons/giorno) rientra tra quelle individuate al p.to 5.3, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n°152/06 e smi.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

METODOLOGIA DI LAVORO

In ragione dell'architettura generale del SIA descritta precedentemente, il presente quadro programmatico contiene le informazioni atte a documentare le «relazioni del progetto con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli».

Ciò premesso, i termini nei quali il presente quadro programmatico ha inteso dare conto delle relazioni intercorrenti tra il progetto e l'insieme degli strumenti pianificatori, discendono dallo svolgimento delle seguenti attività preliminari:

- **AMBITO TEMATICO DI LAVORO:** delimitazione avente ad oggetto l'individuazione delle categorie di temi rispetto per i quali bisogna verificare i rapporti che intercorrono tra la pianificazione, la programmazione e l'intervento progettuale proposto;
- **AMBITO DOCUMENTALE DI LAVORO:** delimitazione avente ad oggetto la definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione che vanno a costituire il "quadro pianificatorio di riferimento";
- **AMBITO OPERATIVO DI LAVORO:** delimitazione riguardante l'individuazione dei rapporti tra l'intervento progettuale proposto e gli atti di pianificazione e/o programmazione su cui indagare all'interno del "quadro programmatico".

Nel seguito viene anche illustrata una sintetica descrizione sulle modalità di conduzione di dette attività, focalizzata sugli esiti che queste hanno prodotto nella definizione del "quadro programmatico".

DELIMITAZIONE AMBITO TEMATICO DI LAVORO

FINALITÀ	<p><i>La finalità perseguita dalla prima delle tre attività propedeutiche alla definizione del quadro programmatico in esame consiste nell'operare un'iniziale delimitazione del campo di lavoro, derivante dalla contestualizzazione delle relazioni "opera-pianificazione".</i></p> <p><i>In sostanza, detta contestualizzazione si traduce nella verifica delle tipologie di pianificazione rispetto alle quali, in considerazione delle specificità proprie dell'opera in progetto, il tema del rapporto "opera- pianificazione" ha effettivamente luogo;</i></p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESITO	<p><i>Lo svolgimento dell'attività consente di definire le tipologie di pianificazione all'interno delle quali l'opera in progetto è effettivamente inquadrabile e rispetto alle quali si determina il rapporto "opera-pianificazione";</i></p>
METODOLOGIA	<p><i>Come premesso, il parametro assunto per lo svolgimento dell'operazione in esame è rappresentato dalle principali caratteristiche dell'opera in progetto, così come derivanti dalla sua lettura in termini ambientali.</i></p> <p><i>Tale lettura deve quindi essere finalizzata ad identificare, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e segnatamente ai suoi elementi progettuali, gli ambiti tematici nei quali detta opera sia scomponibile.</i></p>

DELIMITAZIONE AMBITO DOCUMENTALE DI LAVORO

FINALITÀ	<p><i>Tale attività è finalizzata ad operare una ulteriore delimitazione del campo di lavoro, condotta, in questo caso, con riferimento all'insieme degli strumenti rientranti nelle tipologie di pianificazione prima identificate.</i></p> <p><i>L'operazione di selezione, in questo caso, è rivolta ad identificare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della descrizione del rapporto "opera-pianificazione", sulla base dei criteri nel seguito specificati.</i></p>
ESITO	<p><i>L'attività in esame conduce alla definizione di quello che, nel presente studio, è stato identificato con il termine "quadro pianificatorio di riferimento", intendendo con tale locuzione quel complesso di strumenti che, con riferimento agli ambiti tematici prima identificati, risultano rilevanti ai fini della rappresentazione delle relazioni tra opera progettata e atti di pianificazione.</i></p>

METODOLOGIA	<p><i>I passaggi nei quali si articola l'attività in esame sono i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>ricostruzione dello stato della pianificazione, così come derivante dalle specifiche disposizioni legislative;</i>○ <i>verifica della traduzione in prassi del complesso degli atti di pianificazione previsti dalle disposizioni legislative, da parte degli organi competenti;</i>○ <i>selezione dei documenti pianificatori rilevanti ai fini della definizione dei rapporti "opera-pianificazione";</i> <p><i>I criteri assunti ai fini della selezione sono stati i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>pertinenza dell'ambito tematico e spaziale regolamentato dal piano rispetto a quello interessato dall'opera in progetto;</i>○ <i>vigenza e rispondenza delle scelte pianificatorie rispetto agli orientamenti formalmente ed informalmente espressi dagli organi di governo degli Enti territoriali.</i>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIMITAZIONE AMBITO OPERATIVO DI LAVORO

FINALITÀ	<p><i>La finalità perseguita da tale terza ed ultima attività propedeutica risiede nella selezione, tra gli atti pianificatori costituenti il "quadro pianificatorio di riferimento", di quelli che sono affrontati nel "quadro programmatico" e di quelli la cui trattazione si ritiene sia più opportunamente da condursi nei due restanti quadri di riferimento del SIA quali quello progettuale ed ambientale.</i></p>
ESITO	<p><i>L'attività in questione conduce alla definizione della lista finale degli strumenti pianificatori affrontati nell'ambito del "quadro programmatico". Resta ovviamente inteso che i restanti documenti di pianificazione inseriti all'interno del "quadro pianificatorio di riferimento" troveranno la loro trattazione, in relazione alle rispettive specificità, nel "quadro progettuale" o nel "quadro ambientale" del SIA.</i></p>

METODOLOGIA	<p><i>La metodologia di lavoro sulla base della quale è stata operata tale ultima selezione si fonda sul riconoscimento dell'esistenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>di differenti tipologie di atti pianificatori"</i>○ <i>di due distinte tipologie di rapporti "opera-pianificazione";</i> <p><i>In merito alle tipologie di atti pianificatori, come noto, queste discendono dal criterio di classificazione utilizzato. In particolare, una prima fondamentale distinzione attiene alle modalità di formazione, in ragione della quale la pianificazione può essere distinta in "ordinaria" e "unitaria".</i></p> <p><i>La pianificazione ordinaria, a sua volta può essere articolata in "generale" e "separata", la quale a sua volta può essere distinta, in ragione delle finalità di governo, in pianificazione "a prevalente contenuto operativo" oppure "a prevalente contenuto vincolistico".</i></p> <p><i>Relativamente, invece, alle tipologie di rapporti "opera-pianificazione", queste possono essere identificate in:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>"Rapporti di coerenza", aventi attinenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;</i>○ <i>"Rapporti di conformità", aventi attinenza con l'apparato normativo dei Piani e con il regime di tutela definito dal sistema dei vincoli e dalla disciplina ambientale.</i> <p><i>Tale complessità di tipologie di pianificazione e di rapporti "opera-pianificazione" rende evidente come, in taluni casi, la possibilità di documentare la sussistenza di detti rapporti sia legata ad informazioni sull'opera in progetto e sui suoi effetti, le quali sono documentate negli altri quadri di riferimento del SIA.</i></p>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO

La disamina degli strumenti pianificatori e programmatici vigenti nell'ambito territoriale di studio è stata effettuata in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Campania mediante la Legge n°16/04 recante le "Norme sul Governo del Territorio".

Con l'emanazione di tale norma la Regione Campania ha inteso disciplinare la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del proprio territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale. Siffatto sistema di pianificazione si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso razionale e lo sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
- salvaguardare la sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
- tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- migliorare la salubrità e la vivibilità dei centri abitati;
- potenziare lo sviluppo economico regionale e locale;
- tutelare e sviluppare il paesaggio agricolo e le attività produttive connesse;
- tutelare e sviluppare il paesaggio mare-terra e le attività produttive e turistiche ad essi connesse.

La pianificazione territoriale e urbanistica resta definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

Pertanto, detta pianificazione, disciplina, con un sistema normativo e di vincolo, tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo nello specifico:

- per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

- per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico;

L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito della rispettiva competenza, alla Regione, alle Province ed ai Comuni.

La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

Ciò premesso, la Regione Campania, con DGRC n°1956 del 30.09.2006, al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, ha approvato il *"PIANO TERRITORIALE REGIONALE"* (PTR), nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigente nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale. In particolare, il PTR definisce:

- il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;
- gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;
- gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale su scala regionale, con particolare riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;
- i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;
- gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;

- gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;
- la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;
- gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.

Inoltre, il PTR, coerentemente con le sue previsioni, è stato anche integrato e completato dai “*PIANI SETTORIALI REGIONALI*” (PSR), regolanti specifici interessi ed attività coinvolgenti l'uso del territorio (*quali ad esempio il piano regionale delle bonifiche, il piano regionale per la gestione dei rifiuti, etc.*).

La pianificazione provinciale e comunale, viceversa, si attua mediante:

- disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
- disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Considerato che l'area interessata dall'intervento progettuale di cui trattasi ricade nel territorio comunale di Buccino (SA), ne scaturisce che il “*quadro pianificatorio di riferimento*” oggetto della trattazione di cui ai successivi paragrafi, risulta costituito dall'insieme normativo riportato nelle tabelle che seguono:

PIANIFICAZIONE ORDINARIA GENERALE	
LIVELLO	STRUMENTO
REGIONALE	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (<i>Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°1956/2006</i>)
PROVINCIALE	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (<i>Deliberazione Consiglio Provinciale di Salerno n°15/2012</i>)
COMUNALE	PIANO URBANISTICO COMUNALE (<i>Decreto Presidente Provincia di Salerno n°79/2008</i>)

PIANIFICAZIONE ORDINARIA SEPARATA – SETTORE AMBIENTE	
LIVELLO	STRUMENTO
REGIONALE	<p>NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI (<i>Legge Regionale n°4/2007 e ss.mm.ii</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania n°8/2012</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SPECIALI IN CAMPANIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania n°199/2012</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (<i>Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°129/2013</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO QUALITÀ DELL'ARIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania nn°811/2012e 683/2014</i>);</p> <p>PSAI BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE (<i>Deliberazione del Comitato Istituzionale n.20 del 18/09/2012</i>);</p>

LA PIANIFICAZIONE GENERALE

La pianificazione generale comprende gli strumenti aventi per finalità il governo del territorio, colto nella sua totalità e complessità. Appartengono a questa categoria i piani territoriali di area vasta di livello regionale e provinciale, e quelli urbanistici locali.

PIANIFICAZIONE ORDINARIA GENERALE	
LIVELLO	STRUMENTO
REGIONALE	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°1956/2006)
PROVINCIALE	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (Deliberazione Consiglio Provinciale di Salerno n°15/2012)
COMUNALE	PIANO URBANISTICO COMUNALE (Decreto Presidente Provincia di Salerno n°79/2008)

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA









Il “PIANO TERRITORIALE REGIONALE” (PTR), per quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, si pone come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate. Al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il PTR ha elaborato cinque “QUADRI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO” (QTR) utili ad attivare, in modo concertato con le Province territorialmente competenti, una pianificazione d’area vasta.

Nel dettaglio, i QTR elaborati dal PTR sono:

- QUADRO DELLE RETI: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale (sismico e vulcanico), che attraversano il territorio regionale. Dall’articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i QTR successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi.
- QUADRO DEGLI AMBIENTI INSEDIATIVI: individuati dal PTR nel numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa. Di seguito si riporta anche l’elenco dettagliato degli ambienti insediativi individuati in Regione Campania dal PTR di cui trattasi:



AMBIENTE INSEDIATIVO N°01: PIANA CAMPANA;

-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°02: PENISOLA SORRENTINO-AMALFITANA;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°03: AGRO SARNESE-NOCERINO;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°04: SALERNITANO-PIANA DEL SELE;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°05: CILENTO E DEL VALLO DI DIANO;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°06: AVELLINESE;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°07: SANNIO;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°08: MEDIA VALLE DEL VOLTURNO;
-  AMBIENTE INSEDIATIVO N°09: VALLE DEL GARIGLIANO;

Tali ambienti contengono i *“tratti di lunga durata”* ovvero gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub-regionali per i quali vengono costruite delle *“visioni”* cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di *“ritagli”* territoriali definiti secondo logiche di tipo *“amministrativo”*, ritrovano utili elementi di connessione.


- QUADRO DEI SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO (STS): sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il *“mosaico”* dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. Tali STS sono classificati in funzione di dominanti territoriali (*naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale*). Nel dettaglio, il PTR ha individuato 45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico. Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia delle sei classi suddette.
- QUADRO DEI CAMPI TERRITORIALI COMPLESSI (CTC): nel territorio regionale vengono individuati alcuni *“campi territoriali”* nei quali la sovrapposizione e/o intersezione dei precedenti QTR mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri *“punti caldi”* (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione Campania debba promuovere un’azione prioritaria di interventi tra loro particolarmente integrati.

- QUADRO DELLE MODALITÀ DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E DELLE RACCOMANDAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI BUONE PRATICHE: i processi di “*Unione di Comuni*” in Italia, che nel 2000 ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo 5 unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di tale processo. In Campania la questione riguarda soprattutto i tre settori territoriali del quadrante settentrionale della provincia di Benevento, il quadrante orientale della provincia di Avellino e il Vallo di Diano nella provincia di Salerno. In essi gruppi di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, appartenenti allo stesso STS, possono essere incentivati alla collaborazione. Parimenti, gruppi di Comuni anche con popolazione superiore a 5000 abitanti ed anche appartenenti a diversi STS, possono essere incentivati alla collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.

I QTR proposti dalla Regione Campania delineano il carattere di copianificazione del PTR. L’intenzione è quella di poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione. L’obiettivo, quindi, è di contribuire all’eco-sviluppo, secondo una visione che attribuisca al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo.

Sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, prendendo a riferimento le cartografie relative ai cinque QTR individuati dal PTR vigente nella Regione Campania, di seguito si evidenzia come si andrà a collocare l’intervento progettuale che la “**BUONECO SRL**” intende porre in essere nel Comune di Buccino (SA).


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia della rete ecologica regionale allegata al PTR si ha modo di evincere che l'intervento progettuale non andrà ad incidere su nessuna area di interesse per la stessa.


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AL RISCHIO SISMICO E VULCANICO



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia del rischio ambientale (sismico e vulcanico) allegata al PTR si ha modo di evincere che l'intervento progettuale di cui trattasi troverà sede in un'area caratterizzata da un grado di elevata sismicità.


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO ALLA RETE INFRASTRUTTURALE MOBILITÀ E LOGISTICA



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia della rete regionale infrastrutturale allegata al PTR si ha modo di evincere che l'intervento progettuale di cui trattasi risulterà essere ubicato sia in prossimità di reti stradali di viabilità primaria quali il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza che della rete autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria.


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AL QUADRO DEGLI AMBIENTI INSEDIATIVI



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia relativa al quadro degli ambienti insediativi allegata al PTR si ha modo di evincere che l'intervento progettuale di cui trattasi troverà sede nell'ambiente n°6 "Avellinese" che comprende il Comune di Buccino (SA).


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AI SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia relativa ai sistemi territoriali di sviluppo si ha modo di evincere che l'intervento progettuale di cui trattasi andrà a collocarsi nel STS "B2: Antica Volce".


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AI SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DOMINANTI



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia relativa ai sistemi territoriali di sviluppo dominanti si ha modo di evincere che l'intervento progettuale andandosi a collocare nel STS "B2: Antica Volce" ricadrà pertanto in un "sistema a dominante rurale-culturale".

UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AI CAMPI TERRITORIALI COMPLESSI



Fonte Bibliografica: Cartografie di Piano (www.sito.regione.campania.it/PTR2006)

Dalla cartografia relativa ai campi territoriali complessi allegati al PTR si ha modo di evincere che l'intervento progettuale non risulta interessato da nessuno di essi.

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Con le linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione applica all'intero suo territorio i principi della *"convenzione europea del paesaggio"*, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del *"codice dei beni culturali e del paesaggio"*. In particolare, le linee guida per il paesaggio in Campania:

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, in osservanza a quanto indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei *"piani territoriali di coordinamento provinciale"* (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.

Attraverso le linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla *"convenzione europea del paesaggio"*, dal *"codice dei beni culturali e del paesaggio"* e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti.

Le disposizioni contenute nelle linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- definisce nel suo complesso la *"carta dei paesaggi della campania"*, con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-

percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;

- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle linee guida prevedono l'attivazione di processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i Comuni e le Province, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall'art. 11 (*flessibilità della pianificazione sovraordinata*) della L.R. 16/04. L'approccio delineato appare coerente con il principio di *sussidiarietà*, che richiede che le decisioni siano prese alla scala più idonea ai fini della loro effettività ed efficacia, e comunque la più vicina alle popolazioni interessate.

Le linee guida si pongono quindi l'obiettivo di orientare l'azione delle pubbliche autorità le cui decisioni hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, con specifico riferimento alla pianificazione provinciale, comunale e di settore.

A questo fine, quale parte integrante del PTR ed essenziale riferimento per la realizzazione della "*carta dei paesaggi della campania*", le linee guida indicano innanzitutto i principi fondamentali ed i criteri che devono essere osservati da Province e Comuni ai fini:

- dell'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all'assetto del paesaggio con riferimento all'intero territorio regionale;
- dell'integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio;
- della partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e decisioni pubbliche sopracitate. Alla luce di tali principi e criteri, le linee guida indicano il percorso metodologico che si impone; definiscono i quadri di inquadramento strutturale delle risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche; definiscono delle strategie per il paesaggio in Campania,

esprimendo infine indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale.

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il PTCP della Provincia di Salerno, approvato con D.G.P. n°15/2012, si fonda sul principio del minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivati da misure premiali, a tutela dell'integrità fisica del territorio e del paesaggio, inteso quale *"componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità"*. In esso l'intero territorio è stato interpretato quale paesaggio, il quale, secondo la *"convenzione europea del paesaggio"*, deve essere letto così come è *"percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*. Pertanto il PTCP, che è stato definito delle *"identità"*, onde intendere l'identificazione delle popolazioni con il territorio da esse conformato e la necessità della sua salvaguardia, per pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente, ha puntato in prima istanza al recupero ed alla riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio agricolo e delle relative attività produttive, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio terra-mare e delle attività produttive e turistiche ad esso connesse, quali modalità dello stesso sviluppo economico.

Il PTCP di Salerno è stato redatto assumendo quali riferimenti normativi e programmatici sostanziali:

- la Legge Regionale n°16/2004 recante le *"norme sul governo del territorio"* che disciplina la formazione ed il contenuto del PTCP, indicandolo quale strumento principale della pianificazione territoriale, cui conseguono piani di dettaglio (PSP), che le province sono tenute a praticare in coerenza con gli atti di pianificazione regionale;
- il PTR, con particolare riferimento ai *"sistemi territoriali di sviluppo"* (STS) con le annesse *"linee guida per il paesaggio in campania"*;
- i vigenti piani e programmi settoriali;

Il PTC della Provincia di Salerno, quindi, coerentemente con le disposizioni della Legge Regionale n°16/04, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni rispettivamente di carattere “*strutturale*” e “*programmatico*”.

La componente strutturale è relativa alle scelte di lungo termine che non richiedono verifiche o revisioni, se non al radicale mutare di condizioni politico-culturali fondamentali.

La componente programmatica è riferita a tempi brevi, necessita di verifiche e rielaborazioni frequenti e si presta elettivamente a pratiche di tipo negoziale.

In particolare, la componente strutturale del PTCP comprende le disposizioni pertinenti al valore ed all’efficacia di piano unico, ivi incluse le indicazioni progettuali strategiche di assetto concernenti la grande organizzazione del territorio (aree protette esistenti o proposte, rete ecologica, grandi infrastrutture a reti e puntiformi, polarità e sistemi di centralità, grandi aree industriali, criteri di dimensionamento dei carichi insediativi, strategie di sviluppo locale). Esse sono ritenute valide a tempo indeterminato o perché riferite a criteri e principi fondamentali assunti come riferimenti costitutivi delle azioni per il governo del territorio (tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico; sicurezza delle comunità insediate; dotazioni infrastrutturali di base, etc), o perché assunte come telaio strategico delle azioni di riqualificazione e/o trasformazione dell’assetto attuale da perseguire in forme concertate e partecipate nelle politiche dei prossimi decenni.

Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni strutturali il PTCP:

- delimita le aree caratterizzate da omogenei livelli di biodiversità, di valore paesaggistico, di rischio, con corrispondenti definizioni normative;
- definisce una rete ecologica come sistema di ricomposizione delle aree (individuare tenendo conto delle aree già protette e di quelle da proteggere) che vanno tutelate e/o valorizzate anche mediante interventi trasformativi di rinaturalizzazione totale e/o parziale per recuperare gradi accettabili di continuità tra le aree verdi;
- localizza indicativamente polarità e centralità;

- definisce criteri di localizzazione e/o delimitazione per i distretti specializzati (aree industriali, grande distribuzione, etc);
- traccia indicativamente le grandi infrastrutture a rete e localizza indicativamente i grandi impianti infrastrutturali;
- individua gli “*ambiti identitari territoriali*”, fondati sulle “*unità di paesaggio*” e gli STS, per ciascuno dei quali indica gli obiettivi generali di sviluppo e di qualità paesaggistica con gli indirizzi conseguenti che i Comuni recepiranno nei PUC;
- propone indirizzi strategici per le politiche locali.

La componente programmatica consiste invece nella indicazione dei progetti prioritari da porre in attuazione a breve termine in ordine alla valorizzazione ambientale ed alla realizzazione delle scelte di assetto, nonché nella individuazione dei riferimenti e delle procedure per la pianificazione comunale e per la costruzione concertata di strategie sostenibili di sviluppo locale.

Nell’ambito delle disposizioni programmatiche, pertanto, il PTCP:

- localizza i progetti, eventualmente concertati con i Comuni e le altre istituzioni necessarie, da realizzare nel breve periodo sulla base di scelte di priorità e di un’attendibile valutazione di risorse e capacità operative; a ciascuno di essi corrisponderà scheda contenente lineamenti di studio di fattibilità progettuale;
- individua i sottoinsiemi, anche distinti per specifici tematismi (eventuali PIP consortili, etc) in cui i Comuni dovrebbero attraverso le Conferenze d’Ambito coordinarsi nella redazione dei PUC.

È di sostanziale importanza anche evidenziare che in osservanza a quanto disposto dall’art. 5 delle NTA al PTCP di Salerno, essendo piano intermedio e multisettoriale con funzione di coordinamento, lo stesso opera nel costante richiamo, diretto ed indiretto, sistematico e dinamico, alle fonti eteronome applicabili. Per la qual cosa, il PTCP recepisce:

- gli indirizzi del PTR, ivi comprese le “*linee guida per il paesaggio*”;
- il “Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” senza modifiche;

- la disciplina senza modifiche dei “Piani per l'Assetto Idrogeologico”, delle diverse Autorità di Bacino competenti sul territorio provinciale;
- il “Piano Stralcio Erosione Costiera” senza modifiche, dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele;
- il “Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania” senza modifiche;
- il “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Campania” senza modifiche;
- le misure di salvaguardia della Riserva Naturale Statale delle Ferriere e dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella;
- le misure di salvaguardia dei Parchi Naturali Regionali dei Monti Lattari, dei Monti Picentini e del Fiume Sarno;
- recepisce le misure di salvaguardia delle Riserve Regionali di Foce Sele-Tanagro e dei Monti Eremita-Marzano;
- le misure di salvaguardia della Zona Umida del medio corso del fiume Sele-Serre Persano;
- le misure di salvaguardia del Parco Naturale di Decimare, del Parco Intercomunale del Monte Polveracchio, del Bosco Camerine, del Bosco Croce, dell'Oasi delle Grotte del Bussento di Morigerati, dell'Oasi di Persano, dell'Oasi dunale di Torre di Mare e dell'Oasi del Frassineto "Valle dell'Irno";
- i vigenti Piani Regolatori territoriali del consorzio ASI.

Per quanto attiene la divisione del territorio provinciale in “*ambiti identitari*” ed “*unità di paesaggio*”, il PTCP, in relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie contraddistinti da una chiara identità culturale, sociale ed economica e da definite caratteristiche geografiche, urbane, ambientali e paesaggistiche, nonché considerando la potenziale complementarità dei territori ed in funzione della loro contiguità, delimita sette “*ambiti territoriali identitari*”, individuati quali livelli per la copianificazione dinamica, nonché quali contesti territoriali di riferimento per la definizione e l’attuazione della programmazione. Detti “*ambiti*”, al fine di promuovere strategie di sviluppo omogenee, sono stati determinati mediante

l'accorpamento dei “*sistemi territoriali di sviluppo*” (STS) tracciati dal PTR sulla base della geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo.

Nel dettaglio, gli “*ambiti territoriali identitari*” individuati dal PTCP sono:

- “*AGRO SARNESE-NOCERINO*” corrispondente al STS C5 a dominante rurale-industriale;
- “*COSTIERA AMALFITANA*” e la centralità di Cava de' Tirreni, corrispondente al STS F7 a dominante paesistico-ambientale-culturale;
- “*AREA METROPOLITANA DI SALERNO*” comprendente anche i comuni della Valle dell' Irno e dei Picentini, corrispondente agli STS D5 Sistema Urbano Salerno a dominante urbano industriale, C4 Valle dell'Imo a dominante rurale-industriale, A7 Monti Picentini-Terracina, a dominante naturalistica;
- “*PIANA DEL SELE*” comprendente gli STS F6 Magna Grecia ed F8 Piana del Sele, a dominante paesistico ambientale culturale;
- “*ALTO E MEDIO SELE-TANAGRO-ALBURNI NORD OVEST*” comprendente gli STS B2 Antica Volceja, a dominante rurale-culturale e A1 Alburni, a dominante naturalistica;
- “*CITTÀ DEL VALLO DI DIANO*” corrispondente al STS B1 Vallo di Diano a dominante rurale-culturale;
- “*CILENTO: CALORE, ALENTO, MINGARDO, BUSSENTO E ALBURNI SUD EST*” comprendente gli STS A1 Alburni, A2 Alto Calore, A3 Alento-Monte Stella, A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo, A6 Bussento, tutti a dominante naturalistica.

Tali “*ambiti territoriali identitari*” intercettano partizioni territoriali minori definite “*unità di paesaggio*”, contesti di riferimento per la definizione e l'attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP. In particolare, le “*unità di paesaggio*”, in coerenza con la “*convenzione europea sul paesaggio*”, sono state individuate sulla base dei caratteri naturalistici, storico-culturali, insediativi, percettivi, socio-economici, delle reciproche relazioni e delle tendenze evolutive emergenti, e differenziate in rapporto sia ai livelli di integrità e rilevanza dei valori

paesaggistici presenti, sia in riferimento alla prevalenza delle componenti strutturali.

Le *“unità di paesaggio”* identificate con riferimento alla *“carta dei paesaggi della campania”* contenuta nel PTR, corrispondono a contesti territoriali la cui delimitazione ha carattere prevalentemente indicativo, in quanto in esse si riconoscono componenti ed aree che svolgono un ruolo di relazione tra più *“ambiti identitari”*, concorrendo a definire la struttura paesaggistica e/o presentando elementi di transizione tra i caratteri identitari dei diversi ambiti.

Il PTCP di Salerno individua complessivamente 43 *“unità di paesaggio”*, per le quali indica indirizzi generali al fine di valorizzare il paesaggio, anche quale contributo alla definizione del piano paesaggistico regionale, differenziando le stesse in otto tipologie generali, come di seguito riportate:


- **RN:** unità connotate da relevantissimi valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente naturalistico-ambientale, in cui la componente insediativa è assente o scarsamente presente, ed è coerentemente integrata nel contesto morfologico e ambientale;
- **RNU:** unità connotate da relevantissimi valori paesaggistici, in cui la prevalente caratterizzazione naturalistico-ambientale è integrata, in alcune aree, dall'organizzazione complessivamente coerente dalla rete insediativa;
- **EN:** unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente naturalistico-ambientale, in cui la componente insediativa è assente o scarsamente presente, ed è quasi sempre coerentemente integrata nel contesto morfologico e ambientale;
- **ENU:** unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente naturalistico-ambientale, in cui le componenti naturalistico-ambientali e quelle insediative, pur interessate da alterazioni, conservano complessivamente la coerenza dei caratteri e delle relazioni;
- **EAU:** unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente, pur compromettendo localmente l'integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona, nel complesso, coerentemente con il contesto;

- **MAU:** unità connotate localmente da valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente ha introdotto significative ed estese modificazioni;
- **MU:** unità urbanizzate, connotate dalla complessità della stratificazione insediativa;
- **CAU:** unità con caratterizzazione agricola-urbana caratterizzate da elevata compromissione delle componenti agricole, ambientali, insediative;

per le quali vengono delineati i principali indirizzi di qualità paesaggistica volti alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione, al miglioramento, al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici.

Sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, prendendo a riferimento le cartografie allegate al vigente PTCP di Salerno, di seguito si evidenzia come si andrà a collocare l'intervento progettuale che la **"BUONECO SRL"** intende porre in essere nel Comune di Buccino (SA).

UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AGLI AMBITI TERRITORIALI IDENTITARI




Fonte Bibliografica: Cartografie PTCP di Salerno (www.provincia.salerno.it)

Rif.to Elaborato del PTCP – Serie 2.5.1

Dalla cartografia relativa agli “Ambiti Territoriali Identitari” allegati al PTCP si ha modo di evincere che l’intervento progettuale di cui trattasi andrà a collocarsi nell’ambito identitario “Alto Medio Sele Tanagro e Alburni Nord Ovest”.


UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO ALLE UNITÀ DI PAESAGGIO



Fonte Bibliografica: Cartografie PTCP di Salerno (www.provincia.salerno.it)
Rif.to Elaborato del PTCP – Serie 2.5.2

Dalla cartografia relativa alle “unità di paesaggio” allegati al PTCP si ha modo di evincere che l’intervento progettuale di cui trattasi andrà a collocarsi nell’unità di paesaggio n°21 “Unità Fluviale del Tanagro” classificata dal PTCP come unità di tipo “EAU” ovvero “unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente, pur compromettendo localmente l’integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona, nel complesso, coerentemente con il contesto”.

UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AL SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE



Fonte Bibliografica: Cartografie PTCP di Salerno (www.provincia.salerno.it)
Rif.to Elaborato del PTCP – Serie 1.7.2

Dalla cartografia relativa alla “Sistema Produttivo Provinciale” allegata al PTCP si ha modo di evincere che l’intervento progettuale di cui trattasi andrà a collocarsi nell’Agglomerato Industriale di Buccino gestito dal Consorzio ASI Salerno.

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Il Comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale. Gli strumenti di pianificazione comunale normativamente previsti sono:

- il “*piano urbanistico comunale*” (PUC);
- i “*piani urbanistici attuativi*” (PUA);
- il “*regolamento urbanistico-edilizio comunale*” (RUEC).

Il PUC è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale. Il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP:

- individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;
- definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
- stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive;
- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale;

Al PUC sono allegate le “*norme tecniche di attuazione*” (NTA), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la

trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.


I “*piani urbanistici attuativi*” (PUA) sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC. I PUA, in relazione al contenuto, hanno tra le varie valore e portata di piani particolareggiati e piani di lottizzazione nonché di piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

Infine, il “*regolamento urbanistico-edilizio comunale*” (RUEC) individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il RUEC disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani. Il RUEC, in conformità alle previsioni del PUC e delle NTA allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici nonché specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale.

Dalla verifica normativa effettuata si è avuto modo di constatare che il Comune di Buccino (SA) ha adottato con delibera di C.C. n°2 del 09.02.2007 il “Piano Urbanistico Comunale” con le annesse “Norme Tecniche di Attuazione” (NTA) e che lo stesso è stato definitivamente approvato con Decreto Presidente Provincia di Salerno n°79/2008.

Di seguito si evidenzia anche come cartograficamente si andrà a collocare l'intervento progettuale che la “**BUONECO SRL**” intende porre in essere nell'ambito del territorio comunale in questione.

UBICAZIONE INTERVENTO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE



Fonte Bibliografica: Stralcio PUC vigente del Comune di Buccino (SA)

Dalla sopra riportata cartografia, si evince che l'area distinta nel NCT del Comune di Buccino (SA) al Foglio n°52 dalla particella n°582 nella quale la "BUONECO SRL" intende implementare l'attività di cui in premessa, risulta essere urbanisticamente destinata a zona omogenea di tipo "D.I.16 - AREA INDUSTRIALE ESISTENTE", così come peraltro confermato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato con Prot. n°7109 del 18.10.2016 dal Comune di Buccino (SA).

Nella fattispecie, per la zona D.i.16, corrispondente all'area di sviluppo industriale realizzata ai sensi dell'art. 32 della Legge 219/81 e data in gestione al Consorzio ASI di Salerno, sono ammessi esclusivamente insediamenti artigianali e industriali di piccola, media e grande dimensione aventi, tra le varie possibili, la seguente destinazione d'uso "q.1: impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali" così come definita dall'art. 4 delle NTA del PUC di cui trattasi.

Pertanto, è possibile ritenere che l'intervento progettuale proposto risulta essere sotto il profilo urbanistico perfettamente compatibile con il vigente strumento di pianificazione comunale.

LA PIANIFICAZIONE SEPARATA

La pianificazione separata è costituita dalla pianificazione di settore e nello specifico, in questa sede, date le caratteristiche dell'oggetto dello studio, si è fatto riferimento al settore dei rifiuti oltre che, naturalmente, a quello ambientale.

Stante la natura dell'opera proposta ed in ragione della richiamata articolazione del quadro pianificatorio, nel caso in specie questo è stato articolato secondo i diversi livelli di competenza regionale, provinciale e locale.

PIANIFICAZIONE ORDINARIA SEPARATA – SETTORE AMBIENTE	
LIVELLO	STRUMENTO
REGIONALE	<p>NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI (<i>Legge Regionale n°4/2007 e ss.mm.ii</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania n°8/2012</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SPECIALI IN CAMPANIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania n°199/2012</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (<i>Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°129/2013</i>);</p> <p>PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO QUALITÀ DELL'ARIA (<i>Deliberazioni Giunta Regionale della Campania nn°811/2012e 683/2014</i>);</p> <p>PSAI BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE (<i>Deliberazione del Comitato Istituzionale n.20 del 18/09/2012</i>);</p>

NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI

La Legge Regionale n°14/2016 recante le “*norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*” riconosce che una corretta gestione ei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l'ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano.

La Regione Campania assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell'Unione Europea e della legislazione statale in campo ambientale:

- prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione dei rifiuti;

- preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti;
- recupero, con finalità diversa dal riciclo, compresa la produzione di energia;
- smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili con le modalità di cui ai punti precedenti.

La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira all'eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

La Regione Campania persegue attraverso azioni concrete la realizzazione di un modello di economia circolare e sostiene, anche con criteri premiali nell'assegnazione di risorse europee, statali e regionali, la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo, contribuendo ad incentivare la riduzione dell'uso di materie prime vergini e il mantenimento delle risorse all'interno del ciclo produttivo il più a lungo possibile, per offrire ai consumatori prodotti durevoli ed innovativi in grado di generare risparmi e migliorare la qualità della vita.

La Legge Regionale n°14/2016 reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati, in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Per le finalità di cui sopra, la pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020: la raccolta differenziata al 65% e per ciascuna frazione differenziata, il 70% di materia effettivamente recuperata.

Per raggiungere i succitati obiettivi la Regione:

- assicura incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i comuni che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla minimizzazione della produzione procapite di rifiuti urbani, nonché i migliori risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata e di materia riciclata e con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;

- favorisce i progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase di produzione e commercializzazione dei prodotti;
- promuove i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;
- favorisce i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta e similari;
- incentiva l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
- promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
- promuove la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili che le modalità di gestione carenti di risultati;
- adotta quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei rifiuti urbani residui.

La Regione esercita le competenze previste dall'art.196 del D.Lgs. n°152/06 predisponendo, adottando e aggiornando il Piano Regionale Rifiuti, il quale si compone di:

- Piano Regionale Gestione Ciclo Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani (PRGRU);
- Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS);
- Piano Regionale Bonifica Aree Inquinata (PRB).

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLA CAMPANIA

La Regione Campania con DGR n°8 del 23.01.2012 ha approvato il "*piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*" (PRGRU).

Il PRGRU, nel rispetto dell'art. 199 del D.Lgs. 152/06, stabilisce:

- le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali;
- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti

territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

- i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI ALLA BASE DEL PRGRU

Il PRGRU ha l'obiettivo primario di definire la linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare al fine di risolvere in maniera strutturale la fase di "emergenza rifiuti" che ha troppo lungamente e negativamente caratterizzato questo settore nella Regione Campania.

Il PRGRU, utilizzando dati ufficiali sulla produzione e composizione dei rifiuti urbani in Campania nonché informazioni sull'impiantistica attualmente disponibile, è stato sviluppato per:

- delineare i principi guida della pianificazione regionale in tema di prevenzione della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata;
- definire e quantificare alcuni scenari programmatici alternativi di gestione;
- definire i quantitativi di rifiuti che per ognuno degli scenari di gestione esaminati verrebbero avviati alle varie tipologie di trattamento;
- quantificare (in massa e volume) gli ammontari dei residui da conferire in discarica, valutare i quantitativi di materie recuperabili dalle filiere del riciclo e l'entità del recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici;
- definire dati essenziali della pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori, stime dei costi di investimento e di gestione;
- definire soluzioni impiantistiche per il trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale;
- definire i criteri per l'analisi delle problematiche di localizzazione, in piena sintonia con quanto già definito per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.

Sulla base di quanto sopra riportato, si sono assunti i seguenti obiettivi generali come base per lo sviluppo di una strategia di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti:

- minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente;
- conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi;
- gestione dei rifiuti "after-care-free", cioè tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e termici né tantomeno il riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni;

a cui vanno aggiunti:

- raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani;
- trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale;
- raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti.

Le concrete politiche di riduzione dei rifiuti, la corretta raccolta, l'adeguato recupero di materia e di energia nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, l'appropriato smaltimento dei rifiuti, soprattutto di quelli pericolosi, devono finalmente divenire la priorità assoluta del sistema di gestione integrata ed eco-efficiente dei rifiuti urbani e speciali da realizzare sul territorio regionale.

Va cioè soddisfatta, pienamente ed efficientemente, innanzitutto l'esigenza primaria di tutela sanitaria ed ambientale, che deve essere alla base del sistema di gestione dei rifiuti e quindi delle attività degli operatori della diverse fasi della raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento. L'obiettivo di tutti gli attori del sistema deve essere quello del *"danno ambientale evitato"*, che è alla base dei moderni approcci di politiche di gestione basate sul ciclo di vita di prodotti e servizi.

In altri termini, è oggi generalmente riconosciuto che il recupero di materia e di energia, realizzato con le migliori tecnologie disponibili per le filiere del riciclo e dei trattamenti termici e biologici, contribuisce in maniera rilevante *"all'eco-efficienza generale del sistema, determina significativi risparmi energetici e di uso di risorse non rinnovabili, consente apprezzabili riduzioni delle emissioni sia nella produzione sia nello smaltimento finale"*.

In altri termini, la raccolta differenziata è assunta come la base indispensabile di tutto il sistema di gestione dei rifiuti in Campania, per due ragioni fondamentali:

- consente una riduzione dei conferimenti a discarica, purché sia fatta a livelli qualitativi e quantitativi elevati (RD al 50% minimo);

- prepara il rifiuto domestico a tutte le successive fasi di trattamento, ovvero:
 - ☑ alla filiera del riciclo, per la frazione secca riciclabile (carta, vetro, plastica, alluminio, metalli, legno);
 - ☑ ai trattamenti biologici, in particolare quelli di digestione anaerobica, per la frazione organica umida;
 - ☑ ai trattamenti termici, per il rifiuto indifferenziato non riciclabile residuale alla raccolta differenziata (RUR) e per gli scarti delle filiere del riciclo;

consentendo di inviare a discarica solo i quantitativi minimi tecnici di rifiuti stabilizzati, in linea con i più moderni criteri di gestione dei rifiuti. In questo quadro, la minimizzazione dell'uso della discarica è un obbligo per la tutela del territorio e della salute dei cittadini campani. Lo scenario di PRGRi dovrà pertanto garantire che vadano in discarica solo i rifiuti residuali da altre operazioni di trattamento, quelle delle filiere del riciclo, dei trattamenti biologici e termici.

PRODUZIONE REGIONALE DI RSU

Per costruire e quantificare lo scenario di riferimento (status quo) è stato necessario acquisire ed elaborare dati relativi alla produzione pro-capite degli RSU, alla loro composizione merceologica, alla composizione e all'ammontare del rifiuto differenziato alla fonte e alla composizione dei flussi dei rifiuti prodotti dagli impianti MBT.

La produzione complessiva dei rifiuti urbani in Campania, come stimata dal "Rapporto Rifiuti Urbani 2009" di ISPRA, è stata nel 2008 di **2.723.326 tons/anno** (con una riduzione del 4,7% rispetto al 2007), con una raccolta differenziata su base regionale pari a circa il 19% (517.827 tons/anno), 2.202.293 tons/anno di rifiuto indifferenziato e 3206 tons/anno di ingombranti a smaltimento. Nel 2009, il "Rapporto Rifiuti Urbani 2010" di ISPRA, riporta una produzione annua di **2.719.170 tons/anno**, con una raccolta differenziata che cresce di circa dieci punti percentuali, attestandosi al 29,3% su base regionale. Si rileva quindi una produzione ormai costante di RSU.

Di seguito si riporta anche la tabella riassuntiva dei dati desunti dal "Rapporto Rifiuti Urbani 2009" di ISPRA utilizzata dalla Regione Campania per l'elaborazione del PRGRU

PRODUZIONE RSU	t/giorno	kg/(abitante-giorno)
Rifiuti Indifferenziati	6033,7	1,03
Rifiuti Ingombranti a Smaltimento	8,8	0,0015
Rifiuti da Raccolta Differenziata	1419	0,24
Totale RSU Prodotti	7461,2	1,28

*Produzione RSU in Campania 2008, con ripartizione tra la portata raccolta in modo differenziato e quella indifferenziata.
(Fonte: Rapporto Rifiuti ISPRA, 2010)*

Si ritiene utile riportare anche le produzioni specifiche di ciascuna provincia:

PROVINCIA	ABITANTI	PRODUZIONE RSU kg/(abitante-giorno)	PRODUZIONE RSU tons/anno	PRODUZIONE RSU tons/giorno	%
Napoli	3.074.375	1,41	1.584.340	4.341	58,1
Caserta	904.197	1,27	418.096	1.145	15,4
Salerno	1.106.099	1,14	458.547	1.256	16,8
Benevento	288.726	1,00	105.739	290	3,9
Avellino	439.565	0,98	156.604	429	5,8
CAMPANIA	5.812.962	1,28	2.723.326	7.461	100

*Produzione specifica giornaliera e produzione complessiva annua di RSU nelle Province della Campania nel 2008.
(Fonte: Elaborazione su dati Rapporto Rifiuti ISPRA, 2010)*

Inoltre, la composizione merceologica del RSU utilizzata dalla Regione Campania in tutte le elaborazioni del PRGRU è quella indicata nella tabella di seguito riportata, nella quale è anche riportata la composizione delle 1419 tons/giorno di rifiuti raccolti in modo differenziato.

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL RSU	tons/giorno	%
o frazione organica + verde	2044	27.40
o carta e cartone	1828	24.50
o vetro	679	9.10
o plastiche	1224	16.40
o metalli (ferrosi e non ferrosi)	343	4.60
o altro (legno, tessili, ingombranti a recupero)	1343	18.0
TOTALE RSU	7461	100,00

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RACCOLTA DIFFERENZIATA	tons/giorno	%
o frazione organica + verde	449.68	31.70
o carta e cartone	381.25	26.87
o vetro	304.47	21.46
o legno	23.39	1.65
o plastiche	54.09	3.81
o metalli	26.05	1.84
o tessili	8.45	0.60
o RAEE	16.56	1.17
o ingombranti a recupero	154.01	18.56
o raccolte selettive (medicinali, batterie, vernici, ecc)	0.53	0.04
o altro	0.23	0.02
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	1418.7	100,0

*Composizione merceologica del rifiuto tal quale e del rifiuto differenziato in Campania nel 2008.
(Fonte: Elaborazioni proprie da Rapporto Rifiuti ISPRA, 2010)*

DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Ad oggi, il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in Regione Campania si articola su:

- SETTE IMPIANTI DI TRITOVAGLIATURA (STIR), per una capacità nominale totale di trattamento di 2.493.000 tons/anno (e quindi, tenendo conto dei giorni effettivi di funzionamento, circa 8500 tons/giorno), quindi ben oltre la produzione attuale di rifiuti indifferenziati. Nella realtà questi impianti sono negli ultimi anni spesso stati chiusi per manutenzione anche straordinaria o per motivi giudiziari. Dati del Dipartimento della Protezione Civile informano che nel 2010 sono state trattate 2825 tons/giorno pari al 33% della potenza nominale.
- UN TERMOVALORIZZATORE, localizzato ad Acerra (NA), la cui gestione è affidata alla Società A2A. Le prove funzionali hanno evidenziato il raggiungimento di uno standard prestazionale in termini di potenzialità nominale di smaltimento pari a 600.000 tons/anno di rifiuto residuale proveniente da raccolta differenziata meccanicamente pretrattato). Dati della Provincia di Napoli confermano che lo stesso sta operando con una potenzialità molto vicina a quella nominale che si attesta sui 516.000 tons/anno, cioè circa l'86%. Tale potenzialità non è però sufficiente a gestire tutta la frazione secca trito vagliata potenzialmente producibile in Campania.
- SEI IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO, per digestione aerobica e/o anaerobica della frazione organica, in parte funzionanti ed in parte in costruzione, capaci di garantire a pieno regime una potenzialità nominale di trattamento di circa 120.000 tons/anno;
- SEI DISCARICHE, aventi complessivamente una disponibilità residuale di abbancamento di circa 770.000 tons.

FATTORI TECNICI CHE DETERMINANO LE CRITICITÀ GESTIONALI

La criticità della situazione che ha portato alla crisi campana è schematicamente attribuibile ai seguenti fattori tecnici:

- la capacità di trattamento dell'unico impianto di termovalorizzazione esistente sul territorio regionale (1600 tons/giorno) è lontanissima dal valore di produzione di rifiuti indifferenziati, nonostante la RD sia giunta a livelli superiori al 30% e, di conseguenza, la produzione di rifiuto residuale sia scesa intorno alle 5300 tons/giorno. Ciò di fatto limita anche la funzionalità degli STIR, in quanto non ha senso produrre una quantità di rifiuto trito-vagliato in eccesso rispetto alla capacità di trattamento del termovalorizzatore. Questo fa sì, inoltre, che interruzioni nel servizio di una o due delle tre linee del termovalorizzatore (per manutenzione ordinaria o straordinaria) possa determinare seri problemi al sistema generale per l'impossibilità di trattare la produzione giornaliera di rifiuti indifferenziati;

- anche nell'ipotesi di un funzionamento a pieno regime degli impianti STIR, l'evidenza di questi anni di gestione mostra che da essi si generano due prodotti: un materiale secco declassato dal codice CER 19.12.10, identificativo del combustibile derivato da rifiuti, a quello CER 19.12.12, identificativo della frazione secca ("altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti"), e un materiale umido declassato dal codice CER 19.05.03, identificativo della frazione organica stabilizzata o FOS ("compost fuori specifica"), a quello CER 19.05.01, identificativo di una generica "parte di rifiuti urbani e simili non compostata". Per entrambi questi materiali non esiste di fatto nessun processo di recupero, per cui la frazione umida parzialmente o completamente stabilizzata va a discarica, mentre la frazione secca da inviare a termovalorizzazione (che è circa la metà della corrente in ingresso) è di fatto limitata dalla potenzialità di termovalorizzazione esistente. Ciò ha imposto di mandare a discarica la frazione secca di rifiuto urbano residuale proveniente da comuni che garantiscono livelli di raccolta differenziata vicini al 50%, assumendo che la preselezione domestica in questi comuni garantisca un sufficiente livello di pre-trattamento. Tale situazione determina la disperata e continua ricerca di nuovi siti per discariche e/o piazzole di messa in riserva, con le conseguenti note difficoltà di trovare luoghi adatti e liberi da vincoli legislativi, con le continue proteste delle popolazioni interessate e con costi elevati per la comunità. Si ricordi infatti che i siti di stoccaggio provvisorio gravano economicamente, oltre che per i costi di trasporto verso o da essi, anche per i costi di locazione, quelli di vigilanza, quelli di abbancamento e successiva rimozione, quelli di ricopertura dei cumuli con teli in HDPE e quelli (molto elevati) di trattamento percolato
- nessuna frazione della raccolta differenziata è riciclabile al 100% e quindi anche da tale frazione inviata ai diversi processi di riciclo viene prodotta una parte non trascurabile di residui (in alcuni casi anche il 50%) che devono necessariamente essere inviati a discarica;
- nelle condizioni attuali, tenendo anche conto delle modifiche tecnologiche recentemente programmate per il processo di biostabilizzazione della frazione umida da condursi negli STIR, occorrono discariche per la massima parte (circa il 50%) dell'ammontare di rifiuto urbano quotidianamente prodotto.

L'analisi conferma quanto evidenziato dalle emergenze che si sono succedute in questi ultimi anni: l'attuale sistema di gestione non è sostenibile perché manca di parti fondamentali che lo completino ed è comunque carente anche nelle parti presenti. In particolare:

- la raccolta differenziata, benché decisamente migliorata in quantità rispetto agli anni passati, sottrae ancora alla gestione dell'indifferenziato una parte non sufficientemente elevata della produzione complessiva di rifiuti;
- l'impiantistica di recupero energetico, cui inviare la frazione secca residuale alla raccolta differenziata, è ancora insufficiente, anche in considerazione dell'enorme ammontare di "rifiuti storici" stoccati da molti anni in siti che costano alla comunità cifre considerevoli per la locazione e la vigilanza e, soprattutto, per il trattamento del percolato;
- ***l'impiantistica di trattamento biologico (anaerobico ed aerobico) è fortemente carente e parziale, tanto da penalizzare i Comuni che realizzano alte percentuali di raccolta differenziata della frazione organica, i quali non trovando impianti di trattamento in loco sono spesso costretti ad inviarli fuori regione a costi elevatissimi.***

DOTAZIONE IMPIANTISTICA NECESSARIA

Con riferimento allo scenario di gestione precedentemente descritto ed alle associate criticità, di seguito si riporta in maniera schematica il fabbisogno impiantistico regionale da rendere ancora disponibile per l'attuazione del PRGRU:

- **IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO:** *per una potenzialità complessiva di 440.000 tons/anno, a cui destinare esclusivamente la FORSU intercettata in regione da operazioni di raccolta differenziata dell'organico;*
- **IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE:** per una potenzialità complessiva di almeno 764.000 tons/anno di rifiuto residuale alla raccolta differenziata e scarti delle filiere provinciali del riciclo di carta e plastica, in aggiunta a quello di Acerra già funzionante;
- **IMPIANTI DI DISCARICA:** per un arco temporale di 10 anni e nell'ipotesi conservativa di una esigenza di volumi pari a quella dello stato di fatto per tre anni (ipotizzando comunque il raggiungimento del 50% di RD) occorrerebbero circa 9.000.000 mc a cui destinare solo rifiuti già trattati, provenienti da precedenti operazioni di selezione, riciclo, recupero energetico per trattamento biologico o termico.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Gli scenari di gestione analizzati si differenziano da quello attuale in quanto prevedono tutti un forte incremento della raccolta differenziata e delle successive filiere di riciclo e di recupero nonché la realizzazione di impianti di trattamento

biologico della frazione organica biodegradabile raccolta differenziatamente e di impianti di termovalorizzazione.

I risultati mostrano in maniera evidente i benefici che il sistema di gestione dei rifiuti campano riceverebbe da un livello di raccolta differenziata sensibilmente più alto dell'attuale e dalla introduzione della termovalorizzazione e di trattamenti biologici avanzati.

L'analisi dei risultati mostra comunque che l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, l'introduzione della digestione aerobica, l'efficiente gestione degli impianti MBT e la termovalorizzazione del CDR da essi ottenuto sarebbe sufficiente solo ad una limitata riduzione del fabbisogno di discariche rispetto a quello attuale.

Un cambiamento verso scenari di conversione energetica dei rifiuti comporta un ulteriore importante beneficio: i costituenti tossici dei rifiuti organici sono completamente distrutti e mineralizzati mentre i composti inorganici sono concentrati nei residui della termovalorizzazione. Questo risultato è in evidente contrasto con l'attuale sistema di gestione dei rifiuti nel quale metalli pesanti e sostanze organiche pericolose sono dispersi in discariche che richiederanno tempi molto lunghi di monitoraggio e controllo nonché costi molto elevati di gestione. In conclusione, pertanto, è possibile affermare che l'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani in Campania deve essere profondamente trasformato.

Gli obiettivi di tutela ambientale di una moderna gestione dei rifiuti in Campania potranno essere effettivamente raggiunti se la percentuale di raccolta differenziata fosse perlomeno portata al 50% con un'adeguata filiera del riciclo/recupero a valle, se la frazione organica biodegradabile raccolta separatamente venisse trattata adeguatamente e se la termovalorizzazione sostituisse progressivamente il trattamento meccanico-biologico e l'indiscriminato smaltimento in discarica.

CRITERI DI ESCLUSIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

Secondo quanto disposto dall'art. 196, comma 1, p.ti n) ed o) del D.Lgs. 152/06 e ss.m.ii., la definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, è un esercizio di esclusiva competenza regionale.

Di seguito, con specifico riferimento agli "impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico", si andrà a rappresentare il regime vincolistico imposto sia dall'art. 12 della Legge Regionale n°14/2016 recante le

“Norme di attuazione della Disciplina Europea e Nazionale in Materia di Rifiuti” che dal vigente PRGRU per tale tipologia impiantistica, al fine di verificare la loro idoneità in termini di localizzazione sul territorio regionale.

In particolare, ai fini della verifica di idoneità localizzativa degli impianti industriali di trattamento biologico (impianto di compostaggio per il caso in specie) l'art. 12 comma 4 della LR n°14/2016 prevede che *“gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania come Sistemi Territoriali di Sviluppo a Dominante Naturalistica (Aree A) fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità”*.

Mentre, il PRGRU ritiene che si debbano tenere in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del presente quadro di riferimento programmatico. Nel dettaglio, per la tipologia impiantistica di cui trattasi (impianto di compostaggio) il PRGRU ritiene che sono da ritenersi aree non idonee ad una loro ubicazione, quelle su cui insistono le seguenti tipologie di vincoli, così come catalogate dal PRGRU medesimo:

- **V-01:** aree individuate come soggette a rischio idraulico ed a rischio da frana R3 ed R4 nonché aree soggette a pericolosità idraulica e da frana P3 e P4;
- **V-02:** Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nonché Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- **V-03:** zone di tutela assoluta delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile, zone di rispetto e di protezione dei corpi idrici sotterranei;
- **V-04:** aree tutelate per legge dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al D.Lgs. 42/2004 ess.mm.ii, e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b, V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-04h, V-04i, V-04l, V-04m;
- **V-06:** aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
- **V-08a:** aree con presenza di faglie;
- **V-08c:** aree interessate da attività vulcanica;
- **V-09:** aree interessate dalla presenza di doline, inghiottitoi ed altre forme di carsismo superciale;
- **V-11:** aree soggette ad attività idrotermale;

- **V-12:** aree a soggette a rischio di inondazione per portate al colmo di piena con tempi di ritorno inferiori a duecento anni;
- **V-15:** applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria;

CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI VINCOLI

Conformemente a quanto indicato sia dall'art. 12 comma 4 della LR n°14/2016 che dal vigente PRGRU, di seguito si riportano le fonti cartografiche da prendere come riferimento per la conduzione delle operazioni di verifica di sussistenza dei vincoli di cui al precedente paragrafo:

- **VINCOLO ART. 12, COMMA 4 LR 14/2016**
gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania come Sistemi Territoriali di Sviluppo a Dominante Naturalistica (Aree A) fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità;

Nella fattispecie, risulta utile evidenziare che il sopra descritto vincolo per la tipologia impiantistica in questione non sussiste in quanto l'intervento progettuale proposto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico della frazione organica (impianto di compostaggio).

Ciò nonostante, con il supporto cartografico riguardante i "Sistemi Territoriali di Sviluppo Dominanti" allegato al vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania si è comunque proceduto alla verifica dell'idoneità localizzativa, dalla quale si è avuto modo di riscontrare che l'impianto proposto andrà a ricadere nel STS a Dominante Rurale-Culturale identificato dal PTR come "B2: Antica Volcei";

- **VINCOLO PRGRU V-01**
aree individuate come soggette a rischio idraulico ed a rischio da frana R3 ed R4 nonché aree soggette a pericolosità idraulica e da frana P3 e P4;

Il supporto cartografico ufficiale di riferimento per la verifica del vincolo di cui trattasi è desumibile dall'unione della cartografia tematica di riferimento predisposta dalle varie Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. Per tale tipologia di vincolo, così come peraltro ribadito anche dallo stesso PRGRU, non esistendo a tutt'oggi un quadro d'unione regionale sufficientemente dettagliato ovvero una rappresentazione cartografica dello stesso in scala adeguata, per la sua verifica di sussistenza sull'area interessata

dall'intervento progettuale, si è ritenuto opportuno inglobare e rinviare tale attività di verifica nell'ambito di quella di inquadramento dell'intervento medesimo rispetto al "PSAI BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE", le cui cartografie allegate, essendo in scala adeguata, consentono di condurre la verifica di sussistenza di cui trattasi con un maggior livello di accuratezza ed attendibilità;

○ **VINCOLO PRGRU V-02**

siti di interesse comunitario (sic), zone speciali di conservazione (zsc) nonché zone di protezione speciale (zps);

Per tale tipologia di vincolo, così come peraltro ribadito anche dallo stesso PRGRU, non esistendo a tutt'oggi un quadro d'unione regionale sufficientemente dettagliato ovvero una rappresentazione cartografica dello stesso in scala adeguata, per la sua verifica di sussistenza sull'area interessata dall'intervento progettuale, si è ritenuto opportuno inglobare e rimandare tale attività di verifica nell'ambito di quella di inquadramento dell'intervento medesimo rispetto alle "AREE NATURALI PROTETTE", le cui cartografie di riferimento (Geoportale Nazionale del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), essendo in scala adeguata, consentono di condurre la verifica di sussistenza di cui trattasi con un maggior livello di accuratezza ed attendibilità;

○ **VINCOLO PRGRU V-03**

zone di tutela assoluta delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile, zone di rispetto e di protezione dei corpi idrici sotterranei;

La tavola "V-03", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione delle principali sorgenti idropotabili captate sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se per l'area interessata dall'intervento progettuale sussista il vincolo di cui trattasi.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia si evince che lo stesso non andrà ad interessare alcuna zona di tutela assoluta così come definita dall'art. 94 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

○ **VINCOLO PRGRU V-04**

aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 142 del D.Lgs. n°42/2004 e ss.mm.ii.;

Per tale tipologia di vincolo, così come peraltro ribadito anche dallo stesso PRGRU, non esistendo a tutt'oggi un quadro d'unione regionale sufficientemente dettagliato ovvero una rappresentazione cartografica dello stesso in scala adeguata, per la sua verifica di sussistenza sull'area interessata dall'intervento progettuale, si è ritenuto opportuno inglobare e rimandare tale attività di verifica nell'ambito di quella di inquadramento dell'intervento medesimo rispetto alle "AREE TULATE DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", le cui cartografie di riferimento (Geoportale Nazionale del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico), essendo in scala adeguata, consentono di condurre la verifica di sussistenza di cui trattasi con un maggior livello di accuratezza ed attendibilità;

○ **VINCOLO PRGRU V-06**

aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 e ss.mm.ii.;

Per tale tipologia di vincolo, così come peraltro ribadito anche dallo stesso PRGRU, non esistendo a tutt'oggi un quadro d'unione regionale sufficientemente dettagliato ovvero una rappresentazione cartografica dello stesso in scala adeguata, per la sua verifica di sussistenza sull'area interessata dall'intervento progettuale, si è ritenuto opportuno inglobare e rimandare tale attività di verifica nell'ambito di quella di inquadramento dell'intervento medesimo rispetto alle "AREE NATURALI PROTETTE", le cui cartografie di riferimento (Geoportale Nazionale del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico), essendo in scala adeguata, consentono di condurre la verifica di sussistenza di cui trattasi con un maggior livello di accuratezza ed attendibilità.

○ **VINCOLO PRGRU V-08a**

aree con presenza di faglie;

La tavola "V-08a", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione del vincolo di cui trattasi sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se per l'area interessata dall'intervento progettuale lo stesso sussista.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia si evince che lo stesso non andrà ad interessare alcuna area con presenza di faglie;

○ **VINCOLO PRGRU V-08c**

aree interessate da attività vulcanica;

La tavola "V-08c", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione del vincolo di cui trattasi sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se per l'area interessata dall'intervento progettuale lo stesso sussista.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia si evince che lo stesso non andrà a ricadere in alcuna area interessata da attività vulcanica;

○ VINCOLO PRGRU V-09

aree interessate dalla presenza di doline, inghiottitoi ed altre forme di carsismo superficiale;

La tavola "V-09", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione del vincolo di cui trattasi sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se, per l'area interessata dall'intervento progettuale, lo stesso sussista.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia si evince che lo stesso non andrà a ricadere in alcuna area interessata dalla presenza di doline, inghiottitoi ed altre forme di carsismo superficiale;

○ VINCOLO PRGRU V-11

aree interessate da attività idrotermale;

La tavola "V-11", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione del vincolo di cui trattasi sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se, per l'area interessata dall'intervento progettuale, lo stesso sussista.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia si evince che lo stesso non andrà a ricadere in alcuna area interessata da attività idrotermale;

○ VINCOLO PRGRU V-12

aree a soggette a rischio di inondazione per portate al colmo di piena con tempi di ritorno inferiori a duecento anni;

Il supporto cartografico ufficiale di riferimento relativo al vincolo di cui trattasi è desumibile dall'unione della cartografia tematica di riferimento predisposta dalle varie Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. Per tale tipologia di vincolo, così come peraltro ribadito anche dallo stesso PRGRU, non esistendo a tutt'oggi un quadro d'unione regionale sufficientemente dettagliato ovvero una rappresentazione cartografica dello stesso in scala adeguata, per la sua verifica di sussistenza sull'area interessata dall'intervento progettuale, si è ritenuto opportuno inglobare e rinviare tale attività di verifica nell'ambito di quella di inquadramento dell'intervento medesimo rispetto al "PSAI BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE", le cui cartografie allegate, essendo in scala adeguata, consentono di condurre la verifica di sussistenza di cui trattasi con un maggior livello di accuratezza ed attendibilità;

○ **VINCOLO PRGRU V-15**

applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria;

La tavola "V-15", contenuta nel PRGRU e riportata in coda al presente paragrafo, indicando la distribuzione del vincolo di cui trattasi sul territorio regionale, ci consente di poter verificare se, per l'area interessata dall'intervento progettuale, lo stesso sussista.

Nella fattispecie, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente studio si intende localizzarlo nel Comune di Buccino (SA), dalla sopra richiamata cartografia di cui sopra si evince che lo stesso andrà a ricadere in una zona di mantenimento della qualità dell'aria;

TAVOLA V-08a
Distribuzione territoriale del Vincolo V-08a
Faglie

(Fonte: Piano Territoriale Regionale)




TAVOLA V-08c
Distribuzione territoriale del Vincolo V-08c
Aree interessate da attività vulcanica

(Fonte: Regione Campania - Sistema Informativo Territoriale)




TAVOLA V-09
Distribuzione territoriale del Vincolo V-09
Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale
 (Fonte: Regione Campania - settore Politiche del Territorio)





TAVOLA V-11
Distribuzione territoriale del Vincolo V-11
Aree soggette ad attività idrotermale

(Fonte: Regione Campania - Sistema Informativo Territoriale)



CRITERI DI PREFERENZIALITÀ PER LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

Il riconoscimento della distribuzione spaziale dei vincoli esaminati al precedente paragrafo consente implicitamente di riconoscere le aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti come quelle esenti dai gravami individuati.

Ciò premesso, il PRGRU, per gli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 196, comma 3, del D.Lgs. n°152/06, individua quale criterio di preferenzialità per la loro localizzazione e distribuzione territoriale, l'ubicazione in aree a forte connotazione e vocazione industriale che ricadono all'interno delle aree esenti dai vincoli individuati come cogenti di cui al precedente paragrafo. Nell'ambito di tale criterio preferenziale restano comunque privilegiate, tra le aree identificate come esenti da gravami, le aree industriali (preferibilmente ASI) ove è possibile massimizzare la disponibilità di rifiuti rispetto alle distanze entro le quali essi vengono prodotte.

Tale criterio preferenziale, oltre ad essere coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione dei rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione e alla minimizzazione degli impatti dovuti al trasporto.

Il PRGRU, inoltre, fornisce anche un ulteriore metodo per la localizzazione ottimale degli impianti, basato sui "modelli di gravitazione", che misurano l'intensità dell'interazione spaziale tra i siti di produzione e le località polari di trattamento dei rifiuti. Tale metodo deriva dalla statistica economico-territoriale che si occupa, tra le sue varie branche, della "teoria della localizzazione o delle località centrali". Modelli del genere fanno risalire l'intensità dell'interazione tra due unità spaziali alla loro reciproca forza attrattiva ed alla distanza che li separa.

In altri termini, un utente sarebbe attratto da una certa località polare tanto più fortemente quanto più elevata è una caratteristica intrinseca della località verso cui si dirige (capacità attrattiva) e tanto più debolmente quanto più è elevata la distanza che li divide. Pertanto, ogni qualvolta che da una località periferica ci si indirizza verso la località polare, vuol dire che la capacità attrattiva è predominante rispetto alla distanza.

Per una descrizione più dettagliata di tale metodo di localizzazione, essendo lo stesso utilizzato anche dal PRGRS, ci si rimanda alla trattazione dell'omonimo argomento contenuto nel paragrafo "Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali"

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA CAMPANIA

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) è uno degli strumenti previsti dalla Direttiva 91/156/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE, finalizzati a tutelare la salute e l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dello smaltimento di rifiuti e a preservare le risorse naturali.

Con la predisposizione del PRGRS, adottato con DGRC n°199 del 27.04.2012, la Regione Campania ha voluto dare completezza alla richiesta normativa del D.Lgs. 152/2006 e smi di recepimento della normativa europea. In coerenza con le sue finalità il PRGRS individua misure di pianificazione:

- per garantire, in particolare, che la gestione dei rifiuti speciali si svolga nel rispetto dei principi di prevenzione, di precauzione, di responsabilità e del "chi inquina paga";
- per favorire la prevenzione della produzione e il recupero dei rifiuti speciali;

Il PRGRS, pertanto, non è solo uno strumento settoriale finalizzato alla gestione di un problema ambientale, ma è stato inteso soprattutto come un programma di politiche integrate che guarda allo sviluppo economico e sociale dell'intera regione, ovvero il PRGRS non vuole essere il piano rifiuti speciali dell'Ente Regione, bensì il piano degli enti locali, degli operatori economici, delle associazioni e dei cittadini.

OBIETTIVI DEL PIANO

Il PRGRS si propone di promuovere *"la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali"*, e il rispetto del principio di prossimità ovvero *"trattare o smaltire i rifiuti speciali in luoghi prossimi alla produzione"*. I principi e le finalità che il PRGRS ha adottato per il raggiungimento di questi macro-obiettivi coincidono con gli scopi fondamentali dei principali atti normativi elaborati in sede europea, nazionale e regionale, volti a disciplinare il settore dei rifiuti speciali.

Il PRGRS persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

- la determinazione di un quadro aggiornato di conoscenze relative alla definizione qualitativa e quantitativa della produzione dei rifiuti speciali sul territorio regionale;
- la prevenzione sia qualitativa che quantitativa dei rifiuti prodotti in Campania attraverso l'indicazione delle modalità e dei processi di riduzione alla fonte della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

- lo sviluppo di azioni per l'adeguamento e la realizzazione di una adeguata rete impiantistica integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e l'esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, a ridurre gli impatti ambientali e sanitari nonchè a rendere la gestione dei rifiuti speciali economicamente più sostenibile per l'apparato produttivo campano;
- la definizione dei criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trattamento e la verifica, in base a tali criteri, di quelli esistenti;

Il PRGRS rivolge, pertanto, particolare attenzione alle politiche di prevenzione, di riduzione della produzione e della pericolosità, di recupero di materia, e di smaltimento finale, nell'ambito di una gestione integrata e coordinata tecnicamente e scientificamente validata. La politica di riduzione dei rifiuti diviene la leva per contenere l'uso di risorse naturali, promuovere forme di consumo responsabile e minimizzare il fabbisogno di impianti di gestione e smaltimento.


LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN CAMPANIA

La produzione totale, espressa in tons/anno, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (fonte APAT-ARPAC) è riportata, per il periodo 2002-2007 considerato, nella tabella di seguito riportata:

Anno	produzione rifiuti speciali non pericolosi esclusi C&D	produzione rifiuti speciali pericolosi	produzione rifiuti speciali non pericolosi da C&D*	produzione rifiuti speciali con CER 99	produzione rifiuti speciali con attività ISTAT n.d.	produzione totale rifiuti speciali
2002	1.603.764	146.290	2.027.830	10.297	13.030	3.801.211
2003	1.693.650	146.364	2.476.952	13.853	23.922	4.354.741
2004	1.626.827	147.815	2.531.901	13.853	23.922	4.344.318
2005	1.860.096	190.421	2.007.164	1.744	19.353	4.078.778
2006	1.413.758	174.884	2.275.164	ND	ND	3.863.803
2007	1.931.831	171.056	2.407.706	11	13.140	4.523.744

Inoltre, dall'analisi territoriale della distribuzione della produzione di rifiuti speciali riportata nella rappresentazione cartografica elaborata dall'ARPAC e di seguito riportata, resta evidenziata come la produzione sia concentrata lungo la fascia costiera del territorio regionale, corrispondente alle province di Napoli, Caserta e Salerno ed in particolare nella Piana Campana e nella Piana del Sele. Si evidenziano inoltre alcuni poli di produzione interni quali il polo conciario di Solofra: importanti, poi, sono i poli di produzione di alcune zone ASI, quali quella di Napoli,

Salerno, Giugliano, Marcianise, Pomigliano d'Arco, Caivano, Acerra, Battipaglia e Pignataro Maggiore.




Nelle tabelle che seguono, elaborate da ARPAC, si riporta anche la produzione di rifiuti speciali in Campania ripartita per provincie:

Tabella 3.4bis – Produzione rifiuti speciali per provincia in Campania anno 2007
(fonte ARPAC)



Produzione di rifiuti speciali per provincia (tonnellate), anno 2007							
Anno	Provincia	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i C&D	Produzione di rifiuti speciali pericolosi	Produzione di rifiuti speciali con CER non determinato	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi con attività ISTAT non determinata	Produzione di rifiuti speciali pericolosi con attività ISTAT non determinata	Produzione totale
2007	AVELLINO	203.782	14.127	0	416	490	218.815
	BENEVENTO	71.977	10.163	6	163	15	82.325
	CASERTA	397.564	24.260	0	1.540	83	423.446
	NAPOLI	819.833	92.048	4	3.318	442	915.695
	SALERNO	438.626	30.458	0	5.540	1.133	475.758
	CAMPANIA	1.931.832	171.056	11	10.977	2.163	2.116.038

Figura 3.4 – Produzione di rifiuti speciali esclusi da C&D in Campania per Provincia (2002 – 2007)

Produzione dei rifiuti speciali (esclusi da C&D) per provincia, anni 2002-2007



Di seguito si riporta anche l'analisi in dettaglio della produzione regionale rifiuti speciali per macrocategoria di CER. In particolare, nei diagrammi che seguono sono riportate sia le quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotte in Campania negli anni 2002-2005 che quelle prodotte per l'anno 2007. Tale elaborazione grafica è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dall'Ente Regione dai MUD per i medesimi periodi.



Da cui si osserva che i rifiuti 19 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti) sono quelli maggiormente prodotti, a cui seguono in ordine i CER 02 (rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti), 15 (rifiuti di imballaggio), 16 (rifiuti non specificati altrimenti). Inoltre, nel confronto tra il 2005 ed il 2007 si evidenziano i seguenti trend: un costante incremento della produzione dei codici CER 16 per i quali la produzione per il periodo di riferimento viene quasi raddoppiata; un consistente calo di produzione dei CER 19.

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN CAMPANIA

In Campania, non tutti i rifiuti speciali prodotti vengono gestiti sul territorio regionale. Per tale motivo, per avere un quadro generale della gestione dei rifiuti speciali è necessario introdurre il bilancio di materia che tenga conto dei flussi in uscita ed ingresso dalla regione. Il bilancio di massima evidenzia che dei 4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali prodotti in Campania nel 2005, circa 870 mila sono destinati ad essere trattati fuori regione mentre la restante parte è gestita in Campania.

Figura 4.12 – Quantitativi rifiuti speciali non pericolosi gestiti in Campania (2002 – 2005)


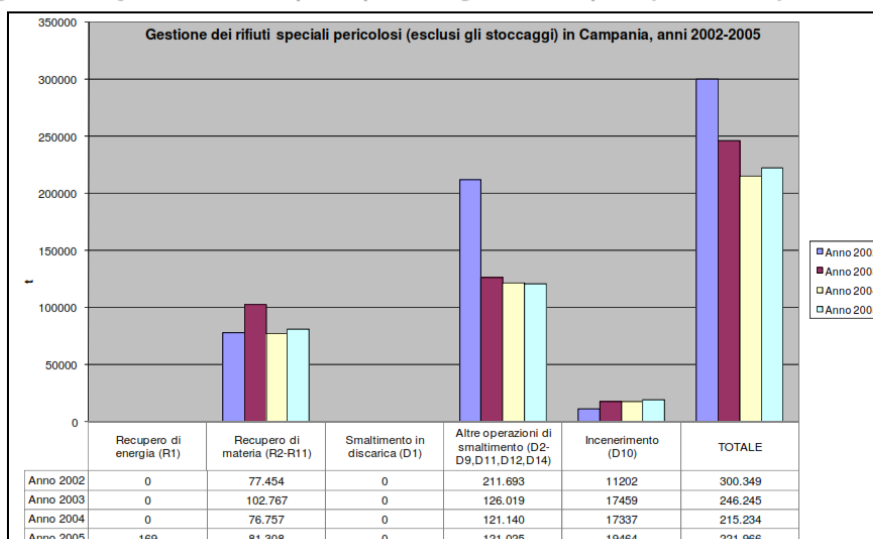


Figura 4.13 – Quantitativi rifiuti speciali pericolosi gestiti in Campania (2002 – 2005)




Analizzando separatamente i dati di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e così come peraltro desumibile dai diagrammi elaborati dal PRGRS

vigente di seguito riportati, emerge che quelli non pericolosi sono destinati prevalentemente ad operazioni recupero, mentre, viceversa, quelli pericolosi vengono tendenzialmente smaltiti o con operazioni di trattamento chimico-fisico-biologico o tramite il loro incenerimento,

Nel sottostante diagramma, anch'esso elaborato dal PRGRS, relativo alle attività di recupero, viene evidenziato che l'operazione prevalentemente effettuata in Campania sui rifiuti speciali è il riciclo/recupero di sostanze inorganiche (R5), mentre il recupero di sostanze organiche (R3) registra un trend in decremento negli anni. Tale trend sembrerebbe in contrasto con i dati in aumento della raccolta differenziata, la spiegazione si ritrova nel fatto che gran parte delle RD, soprattutto della frazione organica, viene avviata a recupero fuori regione.


Figura 4.14 - Rifiuti speciali avviati ad operazioni di recupero Campania (2002 - 2005)



Di seguito si riporta anche il diagramma (fonte PRGRS) rappresentativo delle operazioni di smaltimento a cui sono stati avviati i rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, dal quale si evince che lo smaltimento di rifiuti risulta essere marginale rispetto alle attività di recupero, coprendo di fatto circa un terzo del totale dei rifiuti gestiti in Campania. Inoltre, così come desumibile dal medesimo diagramma, per i rifiuti speciali le operazioni a cui si fa maggiormente ricorso in Campania sono D8, D9, D10, dove le prime due operazioni sono spesso associate e caratterizzano gli impianti di depurazione in cui vengono trattati soprattutto percolati, fanghi di natura civile e industriale e soluzioni acquose. L'attività di incenerimento è invece legata ai 3 inceneritori di rifiuti speciali presenti sul territorio regionale. Si tratta di 3 piccoli impianti di scarsa potenzialità (il più grande

ha una potenzialità di 20000 tons/anno mentre per gli altri due è di circa 2000 tons/anno).

Figura 4.17 - Rifiuti speciali avviati ad operazioni di smaltimento Campania (2002 - 2005)



DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IMPIANTISTICO

Una stima precisa delle potenzialità degli impianti dovrebbe passare attraverso una definizione non solo delle tipologie di trattamento, ma anche delle tipologie tecnologiche tra quelle idonee ad effettuare ogni specifico trattamento. Infatti solo definendo la tecnologia si può conoscere l'efficienza di separazione delle diverse correnti e le caratteristiche di ognuna di queste.

Sulla base di queste considerazioni sono individuabili diverse combinazioni, per tipologia e potenzialità, degli impianti di cui bisogna disporre in regione Campania. Tra queste il PRGRS ha ipotizzato due diversi scenari programmatici, relativi all'impiantistica da realizzare in aggiunta a quella già esistente. Ciascuno degli scenari prevede alcune invarianti e si differenzia dall'altro per alcune scelte tecnologiche o di potenzialità.

Le invarianti proposte dal PRGRS sono le seguenti:

- A. centri polifunzionali di servizio per stoccaggio, riconfezionamento con eventuale trattamento chimico-fisico e biologico al servizio di consorzi ASI esistenti e/o costruendi. Le potenzialità dipenderanno dalle esigenze dei consorzi a cui sono dedicati. Il fabbisogno minimo di centri polifunzionali di servizio di cui è necessario disporre dovrà avere una potenzialità di complessiva di trattamento di almeno 100.000 tons/anno;

- B. una piattaforma polifunzionale comprensiva di sistemi di pre-trattamento di rifiuti liquidi e solidi; di sistemi atti a realizzare processi di miscelazione, riduzione di pezzatura, riconfezionamento, stabilizzazione ed inertizzazione;
- C. un reattore per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non (con tecnologia da definire);
- D. un numero adeguato di impianti di recupero per rifiuti da C&D;
- E. un numero adeguato di impianti di discarica per le tre tipologie previste per legge. Nel dettaglio, al fine di soddisfare le richieste per un arco temporale di 10 anni, occorrerebbe una volumetria di 5.600.000 mc per discariche da destinare a rifiuti inerti, una volumetria di 2.400.000 mc per discariche da destinare a rifiuti non pericolosi e di 250.000 mc per discariche di rifiuti pericolosi.

SCENARIO 1: il PRGRS prevede che per questo scenario, assieme a quanto previsto ai punti A, D ed E, vi sia anche:

- B1. una piattaforma polifunzionale, che operi in combinazione con i citati centri di servizio polifunzionali a livello delle ASI. Tale piattaforma dovrà avere una potenzialità complessiva non minore a 120.000 tons/anno, in grado di attuare tra gli altri i trattamenti di inertizzazione e stabilizzazione necessari per ceneri da impianti di combustione di rifiuti solidi pericolosi e non, come quelli di cui ai punti C1 ed F1.
- C1. due forni rotanti per la termodistruzione per combustione di rifiuti pericolosi e non, con una potenzialità prevista di 40.000 tons/anno per ciascuno di essi.
- F1. un forno rotante per la termodistruzione di rifiuti sanitari avente una potenzialità di almeno 8000 tons/anno.

SCENARIO 2: il PRGRS prevede che per questo scenario, assieme a quanto previsto ai punti A, D ed E, vi sia anche:

- B2. una piattaforma polifunzionale, che operi sempre in combinazione con i citati centri di servizio polifunzionali a livello delle ASI. In tale scenario, la potenzialità complessiva di questa piattaforma potrebbe essere ridotta rispetto allo scenario precedente ma comunque non inferiore a 100.000 tons/anno, in considerazione del fatto che le ceneri prodotte dai sistemi di gassificazione ad alta temperatura possono essere inviate direttamente a discarica senza preventiva inertizzazione in piattaforma.

- C2. rettori di gassificazione per rifiuti pericolosi e non, in grado di trattare anche rifiuti derivanti da attività sanitarie. Per questo scenario il PRGRS ha ipotizzato un unico impianto a livello regionale avente una potenzialità di 90.000 tons/anno.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI POTENZIALI OTTIMALI

Nel presente paragrafo si inquadra il problema della localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento necessari alla chiusura del ciclo industriale dei rifiuti nell'ambito della Regione Campania, così come discende dall'analisi dei fabbisogni impiantistici individuati al precedente paragrafo dal PRGRS.

La localizzazione di impianti a rilevante impatto ambientale è un esercizio assai delicato a causa della ragionevole diffidenza da parte delle popolazioni limitrofe ai siti individuati verso installazioni che possono implicare impatti anche notevoli sulla salute e sull'ambiente. Tale opposizione è tanto più forte e ragionevole quanto più è scadente la qualità della scelta dei siti proposti. Di converso c'è da dire che fenomeni di opposizione continua, regolare, persistente, ripetuta e uniforme sull'intero dominio regionale appaiono ormai sistematici e facenti parte di un ben determinato progetto. Essi non possono essere giustificabili né ragionevoli e oltretutto prestano il fianco con grande evidenza alle speculazioni di chi trae profitti altrimenti non raggiungibili in situazioni di normalità.

Di seguito si rappresenta il quadro dei vincoli per gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in Regione Campania individuati dal PRGRS, dal quale emerge la proposta complessiva dei criteri di esclusione delle aree non idonee alla loro localizzazione.

L'analisi condotta dal PRGRS e di seguito riportata è stata condotta con riferimento alle diverse tipologie di processi industriali di trattamento dei rifiuti speciali così raggruppate:

1. ***impianti di trattamento chimico-fisico, biologico (caso in specie);***
2. impianti di pre-trattamento e stabilizzazione;
3. impianti di trattamento termico;
4. impianti di recupero inerti provenienti da rifiuti di C&D;
5. impianti di rigenerazione oli usati;
6. impianti di recupero solventi esausti;
7. impianti di termodistruzione di rifiuti sanitari;
8. impianti di recupero di materie prime seconde da rifiuti (DM 05.02.98);
9. Discariche;

Le tipologie impiantistiche sopra rappresentate, sono state poi ulteriormente raggruppate dal PRGRS, allo scopo di considerare un numero più ristretto di macrocategorie omogenee rispetto ai processi ed agli impatti generati sulle componenti ambientali, per la determinazione dei criteri di localizzazione in funzione dei vincoli gravanti sul territorio regionale. In particolare, le macrocategorie proposte dal PRGRS sono le seguenti:

- MACROCATEGORIA I: discariche di cui alla tipologia 9;
- MACROCATEGORIA II: impianti industriali a predominante trattamento termico con impatti principali sulla componente ambientale atmosfera di cui alle tipologie 3, 5, 7;
- MACROCATEGORIA III: impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acqua, di cui alle tipologie 1, 2, 4, 6;

A tal proposito risulta utile osservare che l'ampia gamma di tipologie impiantistiche per il recupero di materie prime seconde da rifiuti di cui al p.to 8 sono ricondotte dal PRGRS alle ultime due macrocategorie impiantistiche sopra considerate.

CRITERI DI ESCLUSIONE PER LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

Di seguito, con specifico riferimento agli *“impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico”* (MACROCATEGORIA III) si andrà a rappresentare il regime vincolistico imposto dal vigente PRGRS per tale tipologia impiantistica, al fine di verificare la loro idoneità in termini di localizzazione sul territorio regionale.

Per la verifica di idoneità della localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico il PRGRS ritiene che si debbano tenere in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del presente quadro di riferimento programmatico.

Nel dettaglio, per la macrocategoria impiantistica di cui sopra, il PRGRS ritiene che sono da ritenersi aree non idonee ad una loro ubicazione, quelle su cui insistono le seguenti tipologie di vincoli, così come catalogate dal PRGRS medesimo:

- **V-01:** aree individuate come soggette a rischio idraulico ed a rischio da frana R3 ed R4 nonché aree soggette a pericolosità idraulica e da frana P3 e P4;
- **V-02:** Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nonché Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- **V-03:** zone di tutela assoluta delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile, zone di rispetto e di protezione dei corpi idrici sotterranei;
- **V-04:** aree tutelate per legge dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii, e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b, V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-04h, V-04i, V-04l, V-04m;
- **V-06:** aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
- **V-08a:** aree con presenza di faglie;
- **V-08c:** aree interessate da attività vulcanica;
- **V-09:** aree interessate dalla presenza di doline, inghiottitoi ed altre forme di carsismo superciale;
- **V-11:** aree soggette ad attività idrotermale;
- **V-12:** aree a soggette a rischio di inondazione per portate al colmo di piena con tempi di ritorno inferiori a duecento anni;
- **V-15:** applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste dal Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della Qualità dell’Aria;

Per la tipologia impiantistica di cui trattasi, essendo il regime vincolistico individuato dal PRGRS identico a quello individuato dal PRGRU, per la verifica di sussistenza dei vincoli sopra elencati, ci si rimanda alla trattazione dell’omonimo argomento contenuto nel paragrafo “Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani”

CRITERI DI PREFERENZIALITÀ PER LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

Il PRGRS individua, con specifico riferimento agli “impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico” di cui alla “MACROCATEGORIA III”, nelle aree industriali (ASI in particolare) la loro localizzazione preferenziale.

In particolare, per la loro localizzazione ottimale, il PRGRS per misurare l’intensità dell’interazione spaziale tra i siti di produzione e le località polari di trattamento dei rifiuti utilizza quale strumento di riferimento i “modelli di gravitazione”. Tale metodo deriva dalla statistica economico-territoriale che si occupa, tra le sue varie branche, della “teoria della localizzazione o delle località centrali”. Modelli del genere fanno risalire l’intensità dell’interazione tra due unità spaziali alla loro reciproca forza attrattiva ed alla distanza che li separa.

In altri termini, un utente sarebbe attratto da una certa località polare tanto più fortemente quanto più elevata è una caratteristica intrinseca della località verso cui si dirige (capacità attrattiva) e tanto più debolmente quanto più è elevata la distanza che li divide. Pertanto, ogni qualvolta che da una località periferica ci si indirizza verso la località polare, vuol dire che la capacità attrattiva è predominante rispetto alla distanza.

Ciò premesso, il PRGRS ha individuato come località polari le 48 aree a forte connotazione e vocazione industriale presenti sul territorio regionale. Tali aree industriali sono state rappresentate attraverso alcuni indicatori caratteristici delle proprie capacità intrinseche ad ospitare impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (escluse le discariche) e collocate spazialmente rispetto alla rete cinematica regionale, in modo da poterne ricavare le distanze intercorrenti dai 551 centri comunali della regione, ottenendo utili cartogrammi delle isodistanze.

L'indicatore relativo all'attrattività è stato calcolato e cartografato per tutte le aree esenti da vincoli combinando la capacità attrattiva e le distanze ottenute come sopra. Da un punto di vista operativo, la distribuzione spaziale dell'indicatore relativo all'attrattività di un sito si diffonde secondo le direttrici di trasporto diminuendo d'intensità all'aumentare della distanza dei centri periferici di produzione di rifiuti dalla località polare (industriale) considerata.

Le carte dell'attrattività predisposte dal PRGRS sono utili, pertanto, nel riconoscimento delle località polari maggiormente capaci, rispetto alle altre, di ben tollerare insediamenti ad impatto ambientale rilevante. Ciò perché esse sono collocate esternamente ad aree dalla peculiarità ambientale elevata ovvero protette da vincoli. Contestualmente, le stesse presentano le migliori caratteristiche intrinseche individuali e collettive di adeguatezza ed uniformità alla connotazione e vocazione industriale delle macroaree esenti da gravami nelle quali ricadono.

Un'ulteriore caratteristica essenziale delle aree industriali che esplicano la maggiore attrattività relativa sulle località periferiche viene a coincidere con la capacità di entrare in reazione con esse a causa della reciproca posizione sul territorio e, specificamente, per la loro prossimità rispetto alla rete cinematica esistente.


Una volta identificate le località polari che esplicano la maggiore attrattività sul territorio, un ulteriore interessante contributo informativo fornito dal PRGRS è dato dall'analisi delle aree di mercato che possono utilmente individuarsi, anche a scopo confermativo delle indagini condotte con il modello di gravitazione adottato, per avere una misura dell'importanza strategica dell'ipotesi localizzativa di un impianto di trattamento rifiuti rispetto alla disponibilità degli stessi. Ciò è utile per


verificare l'applicazione del principio della prossimità dei siti di trattamento ai luoghi di produzione dei rifiuti e per valutare la migliore localizzazione possibile da un punto di vista economico rispetto al mercato dei rifiuti o delle frazioni nobili ricavabili.


In tal senso, infatti, l'analisi delle aree di mercato che si va ad illustrare con maggiore dettaglio di seguito, tiene intrinsecamente conto del fatto che le ASI, oltre a costituire poli attrattivi, costituiscono anche centri nei quali si addensa la produzione di rifiuti. Ciò è tanto più vero in quanto alle entità amministrative dei siti industriali corrispondono anche raggruppamenti di imprese attive di un certo significato in termini di addetti, fatturato, produzione, ecc. È chiaro che, in tal caso, la localizzazione di un eventuale impianto per la gestione dei rifiuti all'interno di un'area industriale assume una valenza strategica di forte rilevanza innanzitutto per le stesse aziende ivi localizzate. I poli industriali notevoli sono capaci, inoltre, di generare un indotto significativo nel loro intorno spaziale e pertanto possono diventare ancora di più convenienti, in ossequio al richiamato principio della prossimità, se intesi come siti nei quali entro minime distanze è possibile disporre di quantità rilevanti di rifiuti.


Dall'analisi dei cartogrammi dell'attrattività e delle aree di mercato connesse alle ASI, considerate come idonee ad ospitare siti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, è possibile individuare le migliori localizzazioni possibili ed i relativi bacini di produzione. Di seguito, per le aree industriali censite in Provincia di Salerno, si riportano i cartogrammi elaborati dal PRGRS relativamente alle:


- carte delle isodistanze;
- carta delle attrattività;
- carte delle aree di mercato;




























Aree di Mercato ASI Salerno disponibilità di rifiuti da RD




Aree di Mercato ASI Mercato San Severino disponibilità di rifiuti da RD




Aree di Mercato ASI Battipaglia disponibilità di rifiuti da RD



Aree di Mercato ASI Buccino disponibilità di rifiuti da RD



Aree di Mercato ASI Palomonte disponibilità di rifiuti da RD



IL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA

La Regione Campania, in osservanza a quanto indicato dall'art. 196 del D.Lgs. n°152/06, con DGR n°129 del 27.05.13 ha adottato definitivamente il Piano Regionale di Bonifica (PRB). A tal proposito risulta utile anche precisare che, così come indicato dall'art. 199 del D.Lgs. n°152/06, il PRB risulta essere parte integrante del "Piano Regionale Gestione Rifiuti".

Il (PRB) è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione Campania, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della pianificazione dei criteri di priorità da parte di ISPRA, ha provveduto ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio, a definire le modalità di conduzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, nonché a stimare gli oneri finanziari necessari per tali attività.

In coerenza con le definizioni della normativa vigente in materia, ed al fine di raggruppare i siti individuati in classi omogenee rispetto agli interventi da adottare, i siti censiti dal PRB, sono stati raggruppati in 4 diversi elenchi:

- ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE (ASB): contiene, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n°152/06, l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nei siti medesimi (ALLEGATO 2 AL PRB);
- CENSIMENTO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI (CSPC): contiene l'elenco di tutti i siti di interesse regionale, per i quali sia stato già accertato il superamento delle CSC (ALLEGATO 3 AL PRB);
- CENSIMENTO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (CSPC SIN): contiene l'elenco di tutti i siti censiti e/o sub-perimetrati ricadenti all'interno del perimetro provvisorio dei siti di interesse nazionale individuati in Regione Campania per i quali devono essere avviate, o sono già state avviate, le procedure di caratterizzazione (ALLEGATO 4 AL PRB).
- CENSIMENTO DEI SITI IN ATTESA DI INDAGINI PRELIMINARI: contiene l'elenco dei siti inclusi nel censimento effettuato dal PRB 2005, per i quali non risulta a tutt'oggi accertato il superamento delle CSC, (ALLEGATO 5 AL PRB). In tale elenco sono stati altresì inclusi i siti, aggiornati a febbraio 2009, per i quali una serie di segnalazioni pervenute agli Enti competenti (sequestri autorità giudiziaria, verbali di sopralluogo ARPAC), segnalano la possibilità che si siano verificate situazioni di possibile contaminazione non ancora accertate

A tal proposito risulta utile anche precisare che, nel vigente PRB, in piena aderenza con le previsioni dell'art. 239, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n.152/06, non sono stati inseriti i siti di abbandono incontrollato di rifiuti, ai quali si applica, viceversa, la disciplina di cui all'art. 192, Parte IV del medesimo D.Lgs.

Inoltre allo scopo di restituire un quadro quanto più rappresentativo possibile del PRB vigente in Campania, di seguito si riportano anche i Siti di Interesse Nazionale (SIN) perimetrati sul territorio regionale:

- SIN "NAPOLI ORIENTALE";
- SIN "LITORALE DOMITIO FLEGREO ED AGRO AVERSANO";
- SIN "NAPOLI-BAGNOLI COROGLIO";
- SIN "AREE LITORALE VESUVIANO";
- SIN "BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO"
- SIN "PIANURA"

Di seguito si riportano anche le rappresentazioni cartografiche elaborate dal PRB adottato definitivamente dalla Regione Campania con DGR n°129 del 27.05.13, dalle quali è possibile evincere sia i siti da bonificare (ASB) che quelli potenzialmente contaminati (CSPC).

Facendo specifico riferimento all'intervento progettuale proposto da attuarsi nel Comune di Buccino (SA), considerato che il sito in cui si intende localizzarlo non ricade in nessuna delle aree perimetrare e classificate come SIN, né tantomeno il sito medesimo risulta censito in nessun'altro degli allegati al PRB vigente, per tutto quanto rappresentato ne scaturisce che l'area interessata dall'intervento non necessita ne di indagini preliminari ne tantomeno di caratterizzazione e/o di interventi bonifica.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA ANAGRAFE SITI DA BONIFICARE – ASB -




Figura 4.1 - Rappresentazione cartografica dei siti inseriti in Anagrafe

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - CSPC




Figura 5.2 - Rappresentazione cartografica dei siti inseriti Censimento

IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO QUALITÀ DELL'ARIA

La Regione Campania con DGR n°167 del 14/02/2006, in conformità ai dettami legislativi emanati con DM n°261/02, contenente il «regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999», ha adottato un "piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" (PRRMQA).

Successivamente tale PRRMQA, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato una prima volta, mediante la DGR n°811/2012, con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico, ed una seconda volta, mediante DGR n°683/2014, con la nuova zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete

Il PRRMQA è stato elaborato applicando e sviluppando le indicazioni della legislazione nazionale al fine di:

- ottemperare al D.Lgs. n°351/99 ed al D.M. n°60/02, per l'elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza così come stabilito dall'articolo 8 del D.Lgs. di cui sopra;
- ottemperare al D.Lgs. n°351/99 per l'elaborazione di piani di mantenimento della qualità dell'aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite così come stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. di cui sopra;
- rappresentare un piano integrato per tutti gli inquinanti normati;
- migliorare la qualità dell'aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali produzione di ozono troposferico (in vista delle scadenze fissate dal D.Lgs. n°183/04), emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili;
- conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra.

Nel citato PRRMQA, è stata condotta la valutazione della qualità dell'aria ambiente del territorio regionale, relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di

zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene.

Sulla scorta di tali valutazioni, sono state dunque definite le “*zone di risanamento*”, come quelle in cui almeno un inquinante supera il limite di norma aumentato del margine di tolleranza; e le “*zone di osservazione*”, come quelle in cui si verifica il superamento del solo valore limite.

Per tali zone vengono fissati obiettivi a breve, medio e lungo termine. Gli obiettivi a breve termine riguardano essenzialmente le zone di risanamento. Per queste ultime l’obiettivo è di portare le concentrazioni di inquinanti al livello massimo desiderabile ovvero al di sotto dei limiti fissati, mirando altresì al raggiungimento di miglioramenti nelle tecnologie di controllo. È introdotto anche un livello intermedio, definito come livello massimo accettabile, al fine di fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali.

Il territorio regionale è stato suddiviso, pertanto, in cluster di Comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, come di seguito individuate:

- **IT0601:** ZONA DI RISANAMENTO – AREA NAPOLI E CASERTA;
- **IT0602:** ZONA DI RISANAMENTO – AREA SALERNITANA;
- **IT0603:** ZONA DI RISANAMENTO – AREA AVELLINESE;
- **IT0604:** ZONA DI RISANAMENTO – AREA BENEVENTANA;
- **IT0605:** ZONA DI OSSERVAZIONE;
- **IT0606:** ZONA DI MANTENIMENTO;

STRATEGIE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Per la riduzione delle emissioni, il PRRMQA ha anche individuato apposite strategie e scenari ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. In particolare, le misure dovrebbero permettere, pur nell’incertezza della loro valutazione, di:

- conseguire, entro il 2010 nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria, stabiliti dalle più recenti normative europee con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- evitare, entro il 2010 nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;

- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca;
- conseguire entro il 2008 il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;
- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;
- contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Con riferimento alle problematiche della produzione di energia elettrica va tenuto conto che la Campania è un importatrice di energia elettrica dall'esterno della Regione e dunque un impegno verso la sua autonomia elettrica, se conseguito con impianti a zero emissioni (fotovoltaico, eolico) o anche con impianti ad alta efficienza energetica, può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra su scala nazionale.

MISURE DI RISANAMENTO PREVISTE DAL PRRMQA

Le misure specifiche previste dal PRRMQA sono state articolate in misure a breve e lungo termine e sono suddivise in base alla tipologia delle sorgenti prese in considerazione dal piano medesimo:

○ **MISURE RIGUARDANTI LE SORGENTI DIFFUSE FISSE:**

Le seguenti misure sono applicabili a tutto il territorio regionale con priorità in termini temporali e finanziari alle zone IT0601 (Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta) e IT0602 (Zona di risanamento - Area salernitana) seguiti dalle zone IT0603 (Zona di risanamento - Area avellinese) e IT0604 (Zona di risanamento - Area beneventana); in funzione dell'evoluzione dell'inquinamento atmosferico sarà possibile estendere tale misure anche a comuni della zona IT0605 (Zona di osservazione).

misure a breve termine:

MD2 Divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti per gli impianti di combustione per uso industriale di cui all'art.2 del D.P.C.M. 8/2/02 per le "zone di risanamento" nell'ambito delle procedure di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex DPR 203/88) (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10});

MD3 Divieto dell'utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli impianti di combustione industriale con potenza termica non superiore a 3 MW delle "zone di risanamento" ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 8/2/02 a partire dal 1 settembre 2009 (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10});

MD4 Divieto dell'utilizzo dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio nonché di emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio in tutti gli impianti di combustione per uso civile (a prescindere dalla loro potenza termica) delle "zone di risanamento" ai sensi dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 9 comma 1 del D.P.C.M. 8/2/02 a partire dal 1° settembre 2005 (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10});

misure a medio termine:

MD8 Potenziamento della lotta agli incendi boschivi (CO , CO_2 , PM_{10}) in linea con il piano regionale incendi;

D1 Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario. (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10});

MD6 Incentivazione ad installazione impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni (CO , COV , NO_x , CO_2 , PM_{10});

MD7 Studio di fattibilità di iniziative di teleriscaldamento nelle aree urbane maggiori (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10}), utilizzando il calore di scarto delle centrali termoelettriche;

MD10 Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti (COV , CH_4 , NH_3);

○ **MISURE RIGUARDANTI LE SORGENTI PUNTUALI E LOCALIZZATE,**

misure a medio termine:

MP1 Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC (SO_x , NO_x , CO_2 , PM_{10});

MP2 Interventi per la riduzione delle emissioni (SO_x , NO_x , PM_{10}) dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione IPPC;

- MP3 Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;
- MP4 Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale).

Per le aree di mantenimento, entro il 2010, le misure da adottare devono, invece, tendere a evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene.

Da un punto di vista operativo, per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti che ricadono nelle zone definite dal piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria come zone di risanamento e zone di osservazione (vedasi criterio di esclusione V-15 per la localizzazione impiantistica individuato sia dal PRGRU che dal PRGRS vigenti) si dovrà prestare particolare cura nell'analisi degli scenari emissivi e di concentrazione attesa al suolo, valutata con opportuni modelli di simulazione, anche considerando gli scenari emissivi corrispondenti allo stato di fatto e al futuro (comprendente ulteriori proposte di localizzazione impiantistica ad emissioni puntuali e diffuse non banali, per il calcolo degli impatti cumulativi e sinergici), sia per scale temporali di simulazione a breve termine che climatologiche.

A tal proposito, in coerenza con le conclusioni della Commissione Nazionale Emergenza Inquinamento Atmosferico, i vigenti PRGRU e PRGRS con la formulazione del Vincolo V-15, hanno ritenuto fondamentale indicare la necessità di risanare le aree in cui le concentrazioni degli inquinanti atmosferici incidono negativamente sulla salute pubblica e l'ambiente, come presupposto per potervi localizzare l'impiantistica necessaria a completare il ciclo industriale dei rifiuti nella regione Campania. Pertanto, ai fini di una nuova localizzazione impiantistica dovranno essere considerate tutte le misure applicabili di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal PRRMQA.

Ciò premesso e rappresentato, con specifico riferimento all'intervento progettuale che la "BUONECO SRL" intende attuare nel Comune di Buccino (SA), risulta utile evidenziare che il sito in cui si intende localizzare l'intervento in parola ricade in un'area classificata dal PRRMQA come "AREA DI MANTENIMENTO", così come peraltro confermato dalla cartografia di seguito riportata.

Per tale tipologia di area, secondo quanto indicato dal PRRMQA si deve tendere ad evitare il peggioramento della qualità dell'aria con specifico


rilferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene.

All'uopo risulta utile opportuno far presente che per la tipologia impiantistica che si intende realizzare non sono previsti processi di combustione o simili che possano dare origine in alcun modo ai sopra elencati.

In ogni caso, in osservanza a quanto previsto dal vincolo V-15 di cui al PRGRU e PRGRS vigenti, sono state anche progettualmente individuate tutte le misure applicabili di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal PRRMQA.

Per tutto quanto sopra rappresentato e considerato, è possibile affermare che l'intervento progettuale di cui trattasi è pienamente rispondente sia alle misure previste a medio e lungo termine dal PRRMQA per le emissioni diffuse e puntuali, che al vincolo V-15 individuato dai PRGRU e PRGRS vigenti per quanto attiene la sua localizzazione.

TAVOLA V-15
Distribuzione territoriale del Vincolo V-15
Applicazione misure di breve, medio e lungo termine Piano Atmosfera
 (Fonte: Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'aria)



IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

La Regione Campania con DGRC n°617 del 13/04/2007, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, dalla Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Protette", ha approvato il "Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano" (PP).

Il PP è lo strumento d'attuazione delle finalità del Parco, in particolare, per:

- la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo- pastorali e tradizionali;
- la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In ordine al perseguimento delle finalità di cui sopra, il PP si propone di:

- di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
- di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

Il PP esprime le sue determinazioni mediante:

- prescrizioni immediatamente precettive, sostitutive entro il perimetro del Parco, di ogni altra disposizione recata dai piani paesistici, urbanistici e territoriali e altri strumenti di pianificazione;

- indirizzi e direttive da specificare ed attuare, per le finalità del PP, con gli altri strumenti di pianificazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente Parco che degli altri soggetti interessati;
- misure di disciplina per le aree contigue, così come definite dalla DGRC n°3469/2000.

Il PP disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco. In particolare, in osservanza anche a quanto previsto dalla DGRC n°516/01 (regolamento aree contigue al PNCVD), nel territorio del Parco e delle zone contigue sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale tutti gli interventi progettuali di cui agli allegati II, III e IV alla Parte II del D.Lgs. n°152/06 con soglie dimensionali ridotte al 50%.


Il PP prevede inoltre che, per qualsiasi tipologia di intervento progettuale a prescindere dalle sue dimensioni, che ricada in aree individuate come SIC o ZPS debba essere effettuata la relativa valutazione d'incidenza dei presumibili impatti prodotti sulle specie o sugli habitat presenti in dette aree, secondo le modalità previste dal DPR n°357/97.

Con specifico riferimento all'intervento progettuale che la **"BUONECO SRL"** intende porre in essere nel Comune di Buccino (SA), considerato che:

- il sito in cui si intende localizzare l'intervento in parola non ricade in un'area contigua al PNCVD, così come definita dalla DGR n°3469/2000, in quanto, così come peraltro deducibile dalla cartografia di seguito riportata, il territorio del Comune di Buccino (SA) non è neppure parzialmente incluso nel perimetro dell'area protetta in parola;
- rispetto alla normativa regionale vigente in materia di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui al "Regolamento n°2/2010" emanato con DPGR n°10 del 29.01.2010, resta individuata tra le attività elencate nell'Allegato (B) al p.to 7, lettera aa);
- rientra tra le tipologie di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii e pertanto è passibile di "Autorizzazione Integrata Ambientale";
- l'intervento progettuale non sarà ubicato, così come deducibile dalle cartografie di seguito riportate, in aree individuate come SIC o ZPS;
- che l'art. 2, comma 3, del regolamento regionale recante le disposizioni in materia di valutazione d'incidenza, emanato con DPGR n°9/10, in ogni caso prevede l'effettuazione della valutazione anche per progetti ed interventi

localizzati in ambiti esterni ai siti della Rete Natura 2000, qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso *(nella fattispecie, il Sito di Interesse Comunitario più prossimo è posto ad una distanza di circa 0,7 Km ed è costituito dal SIC IT8050049 "FIUMI TANAGRO E SELE" mentre la Zona di Protezione Speciale più prossima è posta ad una distanza di circa 2,5 Km ed è costituita dalla ZPS IT8050055 "ALBURNI")*.

per tutto quanto sopra considerato, per l'intervento progettuale di cui trattasi, si è ritenuto opportuno effettuare, congiuntamente al presente studio di impatto ambientale, anche la relativa valutazione di incidenza.



IL PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

La Regione Campania, in recepimento della Legge n°183/89, con la L.R. n°8/94 recante le *"norme in materia di difesa del suolo"* ha regolamentato la

specifica materia istituendo, per i bacini idrografici presenti sul proprio territorio, le Autorità di Bacino (ADB) regionali ed i relativi organi tecnici e istituzionali.

A tal proposito occorre precisare che le ADB di cui alla Legge 183/89, ai sensi della Legge n°13/09, ad oggi continuano a svolgere le attività di propria competenza in regime di proroga fino all'emanazione di un apposito DPCM, di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n°152/06, che andrà a sopprimere le ADB per istituire i *"distretti idrografici"*, ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.

La pianificazione di bacino, così come definita dalla Legge n°183/89, ha tra le sue finalità quella di assicurare la difesa del suolo, delle acque e delle coste, assumendo come ambito territoriale di riferimento il *"bacino idrografico"*. Alle ADB competono la pianificazione e la programmazione per il governo unitario del territorio del bacino idrografico attraverso lo strumento del *"piano di bacino"*, che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il *"piano di bacino"* può essere redatto ed approvato anche per *"sottobacini"* o per *"stralci relativi a settori funzionali"*, purché essi costituiscano, comunque, fasi sequenziali e correlate al rispetto dei contenuti delineati per i piani di bacino dalla normativa vigente in materia. Con riferimento alle tematiche di competenza della difesa del suolo, dalle ADB sono stati redatti i *"Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (PSAI) e i *"Piani Stralcio Erosione Costiera"* (PSEC). Il PSAI ed il PSEC hanno carattere vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati. Essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e rapportarsi tutti i provvedimenti autorizzativi inerenti gli interventi ricadenti sul territorio di competenza dell'ADB. In particolare, il PSAI rappresenta uno stralcio di settore funzionale del *"piano di bacino"* relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico, contenente, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché le relative norme di attuazione.

Ciò premesso, risulta necessario anche evidenziare che originariamente le ADB, istituite sul territorio regionale con la L.R. n°8/94 erano:

- Nazionale Liri-Garigliano e Volturno;

- Regionale della Puglia (competente in Campania per i bacini idrografici dei fiumi Ofanto, Calaggio e Cervaro);
- Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- Regionale Nord Occidentale della Campania;
- Regionale del Fiume Sarno
- Regionale in Destra Sele
- Regionale in Sinistra Sele
- Interregionale del Fiume Sele

Successivamente, con DPGR n°142/12, le ADB Regionali in Destra e in Sinistra del Sele e l'Autorità Interregionale del Fiume Sele sono state accorpate nell'unica ADB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele. Analogamente, con DPGR n°143/12, l'ADB Regionale Nord Occidentale della Campania è stata incorporata nell'ADB Regionale del Sarno per essere denominata ADB Regionale della Campania Centrale.

Pertanto, essendo le ADB Regionali in Destra ed in Sinistra Sele e l'ADB Interregionale del Fiume Sele, state accorpate, come già detto, nell'unica ADB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, quest'ultima risulta attualmente regolamentata dai tre distinti PSAI di seguito riportati:

- **EX AUTORITÀ DI BACINO IN DESTRA SELE:** piano per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n°10/11 ed approvato con DGRC n°563/11;
- **EX AUTORITÀ DI BACINO IN SINISTRA SELE:** piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n°11/12 ed approvato con DGRC n°486/12;
- **EX AUTORITÀ INTERREGIONALE DEL FIUME SELE:** piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n°20/12;


Analogamente, essendo stata l'ADB Regionale Nord Occidentale della Campania incorporata nell'ADB Regionale del Sarno per essere poi denominata ADB Regionale della Campania Centrale, quest'ultima risulta attualmente regolamentata dai due distinti PSAI di seguito riportati:

- **EX AUTORITÀ DI BACINO NORD OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA:** piano per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n°384/10;

- EX AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DEL SARNO piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n°4/11;

Per tutto quanto rappresentato, con specifico riferimento all'intervento progettuale oggetto del presente studio di impatto ambientale, considerato che lo stesso è da localizzarsi nel Comune di Buccino (SA), ne consegue che esso andrà a ricadere nell'ambito del Bacino Idrografico Interregionale del Fiume Sele ovvero nell'ambito territoriale di competenza della ADB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.

AUTORITÀ DI BACINO IN REGIONE CAMPANIA



CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED OBIETTIVI DEL PSAI

In armonia con i criteri tecnico-normativi forniti dal DPCM 29.09.98, il PSAI:

○ **CLASSIFICA IL RISCHIO:**

- ☑ individua le aree a rischio idrogeologico “reale”, classificandole in molto elevato (**R4**), elevato (**R3**), medio (**R2**) e moderato (**R1**), ne determina la perimetrazione e ne stabilisce le relative prescrizioni;

○ **CLASSIFICA LA PERICOLOSITÀ:**

- ☑ delimita le aree di pericolo idrogeologico “reale” (in ordine decrescente da **P4** a **P1**) quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio; ne determina la perimetrazione e ne stabilisce le relative prescrizioni;
- ☑ delimita le aree di pericolo da dissesti di versante “da ambito” (in ordine decrescente da **Pa4** a **Pa1**) quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio; ne determina la perimetrazione e ne stabilisce le relative prescrizioni;
- ☑ delimita le aree di pericolo idraulico, attraverso la individuazione delle “fasce”, in ordine decrescente **A** e **B**, con le sottofasce **B1**, **B2**, **B3**, ovvero delle aree a pericolo di esondazione, quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio, determinandone la perimetrazione e stabilendone le relative prescrizioni;

○ **INDIVIDUA LE AREE DI ATTENZIONE:**

- ☑ definite quali porzioni di territorio, non sottoposte a modellazione idraulica né ricadenti nelle aree propriamente in frana, evidenziando sotto il profilo geomorfologico una interazione tra dinamica gravitativa dei versanti e dinamica del reticolo drenante di versante e di fondovalle; determinandone la perimetrazione e stabilendone le relative prescrizioni.


○ **FORNISCE LE LINEE GUIDA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO:**

- ☑ individua le tipologie e indirizza la programmazione e la progettazione, sin dalla fase preliminare, degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.
- ☑ in tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di salvaguardare al massimo grado possibile l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività socio-economiche, la qualità dei beni

Ciò premesso, con il supporto cartografico allegato al PSAI adottato dall'ADB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, di seguito si andrà a desumere come è stato classificato il territorio in cui si intende localizzare l'intervento progettuale oggetto del presente studio di impatto ambientale, nonché quali sono le eventuali prescrizioni dettate dalle norme di attuazione al PSAI medesimo per esso attuabili.


CARTA PERICOLOSITÀ DA FRANA – TAVOLA IGM 48801

Fonte Bibliografica: Geoportale Regione Campania (www.difesa.suolo.regione.campania.it);




CARTA RISCHIO FRANA – TAVOLA IGM 48801

Fonte Bibliografica: Geoportale Regione Campania (www.difesa.suolo.regione.campania.it);




CARTA PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE – TAVOLA IGM 48801

Fonte Bibliografica: Geoportale Regione Campania (www.difesa.suolo.regione.campania.it);



CARTA RISCHIO DA ALLUVIONE – TAVOLA IGM 48801

Fonte Bibliografica: Geoportale Regione Campania (www.difesa.suolo.regione.campania.it);



Dalle evidenze cartografiche sopra riportate, si ha modo di evincere che l'ambito territoriale interessato dall'intervento progettuale di cui trattasi non risulta essere classificato ne come area a rischio e/o pericolo da frana, ne come area a rischio idraulico, ne tantomeno come area di attenzione.

VINCOLI DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Di seguito, verrà condotta un'analisi sulla sensibilità ambientale ovvero della capacità di carico dell'ambiente naturale delle aree geografiche interessate dalla localizzazione dell'intervento progettuale oggetto del presente studio di impatto ambientale.

In particolare, conformemente a quanto previsto dal DM 30.03.2015, di seguito verrà condotta un'analisi riguardante la localizzazione dell'intervento progettuale rispetto al quadro vincolistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale individuato dal "codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D.Lgs. n°42/04 e ss.mm.ii.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n°42/04, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianza aventi valore di civiltà.

Sono, viceversa, beni paesaggistici gli immobili e le aree, di cui all'art. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.Lgs. n°42/04, nonché le aree di cui all'art. 142 (aree tutelate per legge) del medesimo decreto, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Per paesaggio, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n°42/04, si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio, ai fini del codice di cui sopra, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE O ARCHEOLOGICA

Per "zone di importanza storica, culturale o archeologica" sono da intendersi "gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. n°42/04, dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto, e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto di cui sopra".

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili

dal SITAP (<http://sitap.beniculturali.it> si è avuto modo di constatare che la sua localizzazione non andrà ad interessare nessuna zona di importanza storica, culturale o archeologica.

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE ZONE UMIDE

Per “zone umide” sono da intendersi “le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri di importanza internazionale dal punto di vista dell’ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell’idrologia” così come definite dalla “Convenzione di Ramsar” resa esecutiva con il DPR n°448/76 e ss.m.ii. Tali zone umide, così come sancito dall’art. 142, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n°42/04 “codice dei beni culturali e del paesaggio” sono aree tutelate per legge.

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili dal Geoportale Nazionale del MATTM (www.pcn.minambiente.it), si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell’intervento progettuale proposto non andrà ad interessare nessuna zona umida di importanza internazionale.

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE ZONE COSTIERE

Per “zone costiere” si intendono “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per terreni elevati sul mare, ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi”. Tali zone costiere, così come sancito dall’art. 142, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n°42/04 “codice dei beni culturali e del paesaggio” sono aree tutelate per legge.

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili dal SITAP (<http://sitap.beniculturali.it>), si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell’intervento progettuale proposto non andrà ad interessare nessuna zona costiera oggetto di tutela. Risulta utile anche evidenziare che nell’ambito locale non sono tantomeno presenti laghi oggetto della medesima tutela.

LOCALIZZAZIONE RISPETTO A FIUMI E TORRENTI

Per “fiumi e torrenti” sono da intendersi “i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,

approvato con Regio Decreto n°1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Tali fiumi e torrenti, così come sancito dall'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n°42/04 "codice dei beni culturali e del paesaggio" sono aree tutelate per legge.




LOCALIZZAZIONE RISPETTO A FIUMI E TORRENTI

Fonte Bibliografica: SITAP (<http://sitap.beniculturali.it> – <http://vincoliinrete.beniculturali.it>);

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili dal SITAP (<http://sitap.beniculturali.it>), di cui sopra si riporta lo stralcio dell'area geografica oggetto del presente studio, si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell'intervento progettuale di cui trattasi andrà ad interessare la fascia di tutela del Fiume Bianco, ciò nonostante, in virtù di quanto disposto dall'art. 142, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n°42/04, per la realizzazione dell'intervento progettuale di cui trattasi non dovrà essere richiesta la preliminare autorizzazione paesaggistica in quanto, così come confermato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato con Prot. n°7109 del 18.10.2016 dal Comune di Buccino (SA), alla data del 06.09.1985 la sopradistinta area già ricadeva in zona perimetrata nello strumento urbanistico all'epoca vigente come destinataria, ai sensi dell'art. 32 della Legge n°219/81, di piani pluriennali di attuazione le cui previsioni sono state poi concretamente realizzate.

All'uopo risulta utile anche evidenziare che la convenzione per la concessione alla realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali del Consorzio Buccino San Gregorio Magno è stata stipulata dal Ministro Segretario di Stato in data 14.09.1982 per poi essere registrata con il n°2058 presso l'Ufficio Atti Pubblici di Napoli in data 22.09.1982)



LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE ZONE MONTUOSE

Fonte Bibliografica: Geoportale Nazionale MATTM (www.pcn.minambiente.it);

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE ZONE MONTUOSE

Per “zone montuose” sono da intendersi “le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”. Tali zone montuose, così come sancito dall’art. 142, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n°42/04 “codice dei beni culturali e del paesaggio” sono aree tutelate per legge.

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili dal Geoportale Nazionale del MATTM si è avuto modo di constatare che l’intervento progettuale di cui trattasi è localizzato in un’area posta ad una quota di 145 metri circa sul livello del mare e pertanto non andrà ad interessare alcuna zona montuosa.

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE ZONE FORESTALI

Per “zone forestali” sono da intendersi “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento” così come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n°227/01. Tali zone forestali, così come sancito dall’art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n°42/04 “codice dei beni culturali e del paesaggio” sono aree tutelate per legge.

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela le cartografie rese disponibili


dal SITAP (<http://sitap.beniculturali.it>), si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell'intervento progettuale di cui trattasi non andrà ad interessare nessuna zona forestale.

LOCALIZZAZIONE RISPETTO A RISERVE E PARCHI NATURALI

Per “riserve e parchi naturali” sono da intendersi “parchi nazionali, aree naturali marine protette, riserve naturali marine, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi” istituiti ai sensi della Legge n°394/91. L'elenco ufficiale attualmente in vigore è quello relativo al 6° aggiornamento approvato con DM 27.04.2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°125 del 31.05.2010. In base alla Legge 394/91 le aree protette vengono distinte in:

- **PARCHI NAZIONALI** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **PARCHI NATURALI REGIONALI E INTERREGIONALI** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **RISERVE NATURALI** costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **AREE NATURALI MARINE PROTETTE**, costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Possono essere costituiti da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.

Tali riserve e parchi naturali, così come sancito dall'art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n°42/04 "codice dei beni culturali e del paesaggio" sono aree tutelate per legge.



LOCALIZZAZIONE RISPETTO A RISERVE E PARCHI NATURALI

Fonte Bibliografica: SITAP (<http://sitap.beniculturali.it> – <http://vincoliinrete.beniculturali.it>);

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela sia le cartografie rese disponibili dal Geoportale Nazionale del MATTM (www.pcn.minambiente.it) e dal dal SITAP (<http://sitap.beniculturali.it>), di cui sopra è stato riportato lo stralcio dell'area geografica oggetto del presente studio, che la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici effettuata dal PTCP della Provincia di Salerno (allegato 5 - PTCP), si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell'intervento progettuale di cui trattasi non andrà ad interessare alcuna riserva e/o parco naturale censiti nell'Elenco Ufficiale Aree Protette di cui al DM 27.04.2010.

VINCOLI DI TUTELA DELLE ZONE PROTETTE SPECIALI


Per "zone protette speciali" sono da intendersi "le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" di cui al DPR 357/97 recante il "Regolamento di attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche".



LOCALIZZAZIONE RISPETTO AI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO - SIC

Fonte Bibliografica: Geoportale Nazionale MATTM (pcn.minambiente.it);

In osservanza a quanto disposto dal DM 30.03.15, prendendo quale strumento di verifica per la sussistenza della tutela sia le cartografie rese disponibili dal Geoportale Nazionale del MATTM, di cui si riporta lo stralcio dell'area geografica oggetto del presente studio, che la ricognizione delle aree naturali protette effettuata dal PTCP della Provincia di Salerno (Allegato 5 - PTCP), si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell'intervento progettuale di cui trattasi non andrà ad interessare alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (il più prossimo è posto ad una distanza di circa 0,70 Km ed è costituito dal SIC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele") o Zona di Protezione Speciale (ZPS) (la più prossima è posta ad una distanza di circa 2,50 Km ed è costituita dalla ZPS IT8050055 "Alburni"). Ciò nonostante, in osservanza anche a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del regolamento regionale recante le disposizioni in materia di valutazione d'incidenza, emanato con DPGRC n°9/10, seppur l'intervento progettuale di cui trattasi risulta localizzato in ambito esterno ai siti della Rete Natura 2000, si è ritenuto in ogni caso opportuno effettuare, congiuntamente allo studio di impatto ambientale, anche la relativa valutazione appropriata di incidenza che l'intervento medesimo può produrre sulle specie e sugli habitat presenti nel sito ad esso più prossimo.



LOCALIZZAZIONE RISPETTO A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE - ZPS
Fonte Bibliografica: Geoportale Nazionale MATTM (pcn.minambiente.it);

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

In base alle analisi condotte nei paragrafi precedenti è possibile tracciare un quadro riepilogativo dei rapporti intercorrenti tra l'intervento progettuale di cui trattasi con gli atti di pianificazione e programmazione. Pertanto, la finalità del presente paragrafo sarà quella di verificare la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi prefissati dai vari strumenti pianificatori per l'area dallo stesso interessata, evidenziandone, per quest'ultima, gli eventuali scostamenti intervenuti rispetto alle ipotesi di sviluppo per essa previste.

In particolare, confrontando l'intervento progettuale proposto con il:

- **PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)** si è avuto modo di constatare che lo stesso non troverà sede in nessuno dei "*campi territoriali complessi*" individuati dal PTR, in un'area ben servita dalla rete infrastrutturale regionale per la mobilità e la logistica;
- **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)** si è avuto modo di constatare che lo stesso troverà sede nella "*unità di paesaggio*" denominata "Unità Fluviale del Tanagro" classificata dal PTCP come unità di tipo "EAU" ovvero "unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente, pur compromettendo localmente l'integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona, nel complesso, coerentemente con il contesto". Inoltre, dalla cartografia relativa al "Sistema Produttivo Provinciale" si è avuto modo di evincere che l'intervento progettuale di cui trattasi andrà a collocarsi nell'Agglomerato Industriale di Buccino gestito dal Consorzio ASI di Salerno;
- **PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)** si è avuto modo di constatare che l'area distinta nel NCT del Comune di Buccino (SA) al Foglio n°52 dalla particella n°582 nella quale si intende implementare l'attività di cui in premessa, risulta essere urbanisticamente destinata a zona omogenea di tipo "D.I.16 - AREA INDUSTRIALE ESISTENTE", così come peraltro confermato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato con Prot. n°7109 del 18.10.2016 dal Comune di Buccino (SA). Nella fattispecie, per la zona D.i.16, corrispondente all'area di sviluppo industriale realizzata ai sensi dell'art. 32 della Legge 219/81 e data in gestione al Consorzio ASI di Salerno, sono ammessi esclusivamente insediamenti artigianali e industriali di piccola, media e grande dimensione aventi, tra le varie possibili, la seguente destinazione

d'uso "q.1: impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali" così come definita dall'art. 4 delle NTA del PUC di cui trattasi. Pertanto, è possibile ritenere che l'intervento progettuale proposto risulta essere sotto il profilo urbanistico perfettamente compatibile con il vigente strumento di pianificazione comunale.

- **PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU)** si è avuto modo di constatare che sia la tipologia che la localizzazione che avrà lo stesso, risultano perfettamente rispondenti ai criteri individuati dallo strumento di pianificazione in parola (tipologia impiantistica, quadro dei vincoli, carta isodistanze, aree di mercato, carta delle attrattività);
- **PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS)** si è avuto modo di constatare che sia la tipologia che la localizzazione che avrà lo stesso, risultano perfettamente rispondenti ai criteri individuati dallo strumento di pianificazione in parola (tipologia impiantistica, quadro dei vincoli, carta isodistanze, aree di mercato, carta delle attrattività);
- **PIANO REGIONALE DI BONIFICA (PRB)** si è avuto modo di constatare che il sito interessato dall'intervento progettuale non ricade in nessuna delle aree perimetrate e classificate come "siti di interesse nazionale" ne tantomeno risulta censito in nessun'altro degli allegati al PRB vigente, per cui è possibile anche affermare che l'area interessata dall'intervento non necessita ne di indagini preliminari ne tantomeno di caratterizzazione e/o di interventi bonifica.
- **PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)** si è avuto modo di constatare che l'intervento di cui trattasi verrà localizzato nell'ambito del bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele ovvero nell'ambito territoriale di competenza della ADB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele. In particolare, l'ambito territoriale direttamente interessato dall'intervento non risulta essere classificato ne come area a rischio e/o pericolo da frana, ne come area a rischio idraulico, ne tantomeno come area di attenzione. Pertanto, la localizzazione per esso individuata risulta essere pienamente rispettosa del vincolo V-01 imposto sia dal PRGRU che dal PRGRS;
- **QUADRO VINCOLISTICO DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** individuato dal D.Lgs. n°42/2004 si è avuto modo di constatare che l'intervento di cui trattasi verrà localizzato in un'area su cui non insiste alcuna tipologia di vincolo. Pertanto, la localizzazione individuata risulta essere pienamente osservante le indicazioni vincolistiche riportate sia dal PRGRU che dal PRGRS;

- **QUADRO VINCOLISTICO DI TUTELA DELLE ZONE PROTETTE SPECIALI** di cui al DPR 357/97 recante il *“Regolamento di attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”* si è avuto modo di constatare che la localizzazione dell'intervento di cui trattasi non andrà ad interessare alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zona di Protezione Speciale (ZPS);

Dalle risultanze relative all'analisi di congruenza sopra condotta, è possibile affermare che l'intervento progettuale proposto sia da ritenersi pienamente rispondente agli indirizzi individuati per l'area da esso interessata dai vari atti di pianificazione e programmazione.

Buccino (SA), 25.01.2017

IL TECNICO VALUTATORE
Dott. Ing. Giuseppe Vitale